

## La responsabilità penale dei pubblici amministratori per eventi fortuiti naturali<sup>(\*)</sup>

### *Criminal Liability of Public Officials for Fortuitous Natural Events*

Gaetano Stea

Ricercatore di diritto penale nell'Università degli Studi di Bergamo

Sommario: SEZIONE I – *La vicenda Rigopiano* – 1. Prologo. Indagare l'evento fortuito oltre la fatalità: verso una nuova cornice della responsabilità pubblica. – 2. *Rigopiano*. Il drammatico evento valanghivo e la complessità delle operazioni di soccorso. – 2.1. *La sintesi della vicenda giudiziaria di merito*. – 2.2. *La decisione della Suprema Corte*. – 3. La distinzione tra «pericolo» e «rischio» quale premessa metodologica nel giudizio di colpa per calamità naturali. – 4. «Eventi con preavviso» ed «eventi imprevisi»: implicazioni per la prevenzione e per la responsabilità penale. – 5. La posizione di garanzia dei funzionari regionali e il ruolo dei poteri impeditivi mediati. – 6. La distinzione tra «dovere di diligenza» e «diligenza doverosa». – 7. La sequenza metodologica del giudizio di responsabilità: garanzia, cautele anticipate e colpa nella prevenzione dei disastri «imprevisi». – 7.1. *La funzione della regola cautelare nella gestione dei rischi naturali ad alta complessità*. – 8. Cooperazione colposa e selezione delle responsabilità individuali. – 9. Esigibilità della condotta doverosa e rimproverabilità nelle organizzazioni complesse. – 10. Il livello provinciale della prevenzione: gli organi provinciali come garanti della viabilità sicura. – 10.1. *Il livello comunale della prevenzione: i poteri sindacali condizionati e quelli emergenziali autonomi* – 10.1.1. *La diligenza doverosa: la soglia della prevedibilità degli organi comunali*. – 10.1.2. *Il test di esigibilità in concreto della diligenza degli organi comunali*. – 11. Sintesi dei criteri orientativi enucleabili dalla sentenza *Rigopiano*. – SEZIONE II – *Colpa specifica, evento fortuito e Climate Change* – 1. Appunti sul ruolo della colpa specifica nel sistema prevenzionistico (anche) della protezione civile. – 2. La definizione di «evento imprevisi» come pericolo puro e costruzione sociale del rischio. – 3. L'evento «fortuito» nella tradizione ottocentesca: Carmignani e Carrara. – 3.1.

---

<sup>(\*)</sup> Il contributo, già pubblicato in *AmbienteDiritto.it*, fascicolo n.2/2026, è destinato al volume *“Il pubblico impiego: profili interdisciplinari”*, a cura di G. Crepaldi e R. Morzenti Pellegrini, Giappichelli, Torino, 2026, in corso di pubblicazione. Si ringraziano i curatori e la casa editrice per averne consentito l'anticipazione su questa *Rivista*.

*Sintesi delle posizioni della dottrina italiana sul «caso fortuito» nel diritto penale: causale, oggettiva e soggettiva. – 3.2. «Caso fortuito» e «causa sopravvenuta»: cenni critici sulla sovrapposizione definitoria giurisprudenziale e ricostruzione dei piani dell'imputazione. – 3.3. Imprevedibilità dell'evento e imputazione dell'effetto: un confronto tra modelli. – 4. Il paradigma dell'imputazione oggettiva come architettura del giudizio nella vicenda Rigopiano. – 5. Sguardo comparativo. L'Act of God nel diritto penale angloamericano: evoluzione, struttura e crisi nell'epoca del cambiamento climatico. – 5.1. Breve itinerario storico dell'Act of God. – 5.2. La trasformazione degli elementi dell'Act of God dalla rivoluzione scientifica del XVII secolo. – 5.3. L'influenza del climate change sulla nozione contemporanea di Act of God. – 5.3.1. L'«incertezza prevedibile», ovvero come il climate change e gli strumenti di intelligenza artificiale delineano una nuova concezione dell'Act of God defense. – 6. Epilogo. Verso una nozione contemporanea di «evento fortuito» naturale: imputazione colposa, prevedibilità di classe e governo del rischio nell'era dell'antropogenic climate change e delle tecnologie predittive.*

#### ABSTRACT

Il saggio analizza la responsabilità penale dei pubblici amministratori nelle calamità naturali, alla luce della sentenza *Rigopiano*. Viene ricostruito il modello di imputazione colposa fondato sulla distinzione tra pericolo e rischio, sui livelli «distale» e «prossimale» della prevenzione e sull'esigibilità delle cautele. Una seconda parte approfondisce la nozione di evento fortuito nell'era del *climate change* e il confronto con l'Act of God angloamericano, tracciando i profili del nuovo criterio di imputazione colposa.

\*\*\*

*The essay examines the criminal liability of public officials in natural disasters, in light of the Rigopiano judgment. It reconstructs the model of negligent attribution based on the distinction between danger and risk, on the «distal» and «proximal» levels of prevention, and on the reasonableness and enforceability of precautionary measures. A second part explores the notion of fortuitous event in the era of climate change and compares it with the Anglo-American Act of God, outlining the features of the emerging criterion for negligent attribution.*

SEZIONE PRIMA

LA VICENDA RIGOPIANO

## 1. Prologo. Indagare l'evento fortuito oltre la fatalità: verso una nuova cornice della responsabilità pubblica.

La responsabilità penale dell'amministratore pubblico in occasione delle calamità naturali rappresenta, da sempre, uno dei territori più complessi e controversi del diritto penale. Qui il diritto incontra la forza della natura e, in particolare, la logica della colpa si confronta con l'imprevedibilità dei fenomeni estremi. Per lungo tempo, la categoria dell'«evento fortuito» ha costituito il presidio concettuale che separa ciò che è imputabile da ciò che non lo è, ciò che appartiene alla sfera del dominio umano da ciò che resta affidato alla contingenza naturale.

Tuttavia, l'evoluzione dei fenomeni naturali nell'epoca del cambiamento climatico antropogenico, insieme alla crescente articolazione delle organizzazioni pubbliche deputate alla gestione del rischio, impone oggi una revisione profonda di un tale paradigma.

La sentenza *Rigopiano* della Corte di legittimità si colloca esattamente in questo snodo. Non si limita a ridistribuire responsabilità nel caso concreto, ma introduce – in modo esplicito o implicito – una serie di criteri, distinzioni e categorie che sembrano prefigurare un nuovo modello di imputazione colposa nelle calamità naturali<sup>1</sup>. La distinzione tra «pericolo» e «rischio», la

---

<sup>1</sup> Nella sterminata bibliografia in tema di colpa, è indispensabile richiamare BASILE F., *La colpa in attività illecita. Un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, Giuffrè, Milano, 2005; BRICOLA F., *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, Torino, 1973, pp. 7 ss.; CANESTRARI S., *La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo*, in *Indice pen.*, 2012, pp. 21 ss.; ID., *La colpa*, in CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte generale*, II, Utet, Torino, 2011; CASTRONUOVO D., *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo. Un catalogo ragionato*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3, 2016, pp. 216 ss.; ID., *La colpa "penale". Misura soggettiva e colpa grave*, in DONINI M., ORLANDI R. (a cura di), *Reato colposo e modelli di responsabilità. Le forme attuali di un paradigma classico*, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 183 ss.; ID., *L'evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, pp. 1594 ss.; ID., *La colpa penale*, Giuffrè, Milano, 2009; CIVELLO G., *La «colpa eventuale» nella società del rischio. Epistemologia dell'incertezza e «verità soggettiva» della colpa*, Giappichelli, Torino, 2013; CORNACCHIA L., *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Giappichelli, Torino, 2004; DE FRANCESCO G.A., *In tema di colpa. Un breve giro d'orizzonte*, in *Legislazione pen.*, 3.2.2021; DONINI M., *L'elemento soggettivo della colpa. Garanzia e sistematica*, in DONINI M., ORLANDI R. (a cura di), *Reato colposo e modelli di responsabilità*, cit., pp. 232 ss.; FORTI G., *Colpa ed evento nel diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1990; GIUNTA F., *La normatività della colpa penale. Lineamenti di una*

differenziazione tra colpa «distale» e colpa «prossimale»<sup>2</sup>, la centralità del potere impeditivo mediato, la prevedibilità di classe, la funzione anticipatoria delle cautele programmatiche: tutti questi elementi concorrono a delineare un sistema che non si fonda più sull'evento naturale in sé, ma sulla gestione del rischio che lo precede e ne condiziona gli effetti.

Nei limiti del contributo, la prima parte è dedicata all'analisi di ciascun aspetto più rilevante della motivazione della Suprema Corte, per cercare di estrapolare una cornice di principi e di regole che reggono e disciplinano la responsabilità dei pubblici amministratori per gli «eventi fortuiti», aspirando, in particolare, a fornire una chiave interpretativa generale, capace di orientare il giudizio di colpa in tutti i contesti in cui l'evento naturale si intreccia con l'organizzazione pubblica.

La seconda parte è riservata ad alcuni profili più dogmatici la cui riflessione è sollecitata dalla decisione commentata. Parallelamente, il confronto con la dottrina angloamericana – in particolare con il dibattito statunitense sull'*Act of God* – mostra come la nozione stessa di «evento fortuito naturale» sia oggi oggetto di una trasformazione profonda. I fenomeni meteorologici estremi non possono più essere considerati *puri* eventi naturali: la loro frequenza e intensità sono influenzate da processi antropici cumulativi, e la loro prevedibilità, (forse già non solo) in termini di classe, è oggi maggiore che in passato, pretendendo un'efficace attività «predittiva» e suggerendo un nuovo paradigma per l'imputazione colposa.

## **2. Rigopiano. Il drammatico evento valanghivo e la complessità delle operazioni di soccorso.**

L'evento valanghivo che il 18 gennaio 2017 colpì l'Albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort si colloca al termine di una prolungata fase di severo maltempo, caratterizzata da eccezionali precipitazioni nevose sui versanti abruzzesi dell'Appennino centrale, cui si aggiunsero alcune scosse sismiche avvertite nel corso della stessa giornata. Intorno alle ore 17, una valanga di straordinaria estensione, originatasi dalla linea di cresta del Monte Siella, si incanalò lungo il

---

teoria, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, pp. 96 ss.; PULITANÒ D., *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, pp. 647 ss.

<sup>2</sup> CASTRONUOVO D., *Gestione "organizzata" del rischio di calamità. Colpa "distale" e "prossimale" alla luce della sentenza della Cassazione sul disastro di Rigopiano*, in *Arch. Pen. (web)*, 3, 2025

pendio sovrastante la struttura ricettiva, investendola con effetti distruttivi e letali. La massa nevosa, mista a detriti, determinò il collasso e il trascinarsi a valle dell'edificio in cemento armato per decine di metri, causando la morte di ventinove delle quaranta persone presenti tra ospiti e personale. L'episodio rappresenta, per gravità degli esiti lesivi, uno degli eventi valanghivi più drammatici registrati nel contesto nazionale.

Le operazioni di soccorso risultarono particolarmente complesse: undici persone furono tratte in salvo, nove delle quali estratte dai soccorritori dopo lunghe e difficoltose attività di rimozione della coltre nevosa e delle macerie, protrattesi per molte ore. I primi soccorritori poterono raggiungere il sito soltanto dal giorno successivo, in ragione delle condizioni meteorologiche proibitive, della concomitante emergenza che interessava l'intero territorio abruzzese e di una iniziale incomprendenza delle richieste di aiuto formulate immediatamente dopo il distacco della valanga. Le abbondanti nevicate avevano infatti già isolato la struttura dal giorno precedente, rendendo impraticabile l'unica via di collegamento con il Comune di Farindola, che costituiva anche l'unico accesso per i soccorsi, non essendo possibile l'impiego di mezzi aerei. L'unica turbina sgombraneve disponibile risultò guasta, circostanza che contribuì a ritardare ulteriormente l'arrivo dei mezzi di emergenza.

### ***2.1. La sintesi della vicenda giudiziaria di merito.***

Sul piano giudiziario, oltre ad altre ipotesi di reato formulate nei confronti di diversi soggetti pubblici e privati, sono stati contestati – ai funzionari del servizio di protezione civile della Regione Abruzzo, ai sindaci *pro tempore* del Comune di Farindola dal 1999 al 2017, al responsabile dell'ufficio tecnico comunale e a un geologo – i delitti colposi di omicidio (art. 589 c.p.), lesioni personali (art. 590 c.p.) e crollo di costruzioni (art. 449 c.p.). Al presidente e a vari funzionari della Provincia di Pescara, nonché al prefetto e al capo di gabinetto della Prefettura, sono stati invece contestati, con riferimento alla gestione dell'emergenza, i soli delitti colposi di omicidio e lesioni.

Il giudizio abbreviato dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare di Pescara si è concluso con la sentenza n. 144 del 22 maggio 2023<sup>3</sup>, con cui sono stati

---

<sup>3</sup> G.u.p. Trib. Pescara, 22 maggio 2023, n. 144. Sulla pronuncia di primo grado: QUARANTA D., *La sentenza sul disastro di Rigopiano: "nessun fiocco di neve, in una valanga, si sente mai responsabile"*, in

assolti i funzionari del servizio di protezione civile della Regione Abruzzo ed è stata riconosciuta la responsabilità del sindaco per omicidio colposo e lesioni colpose, in relazione all'omessa adozione di un'ordinanza di inagibilità e sgombero dell'albergo durante l'emergenza meteorologica. Sono stati altresì condannati due funzionari del servizio viabilità della Provincia, per omissioni concernenti il monitoraggio della percorribilità, lo sgombero neve e la chiusura della strada provinciale di accesso alla struttura. Ed infine, sono stati condannati il gestore dell'hotel e un tecnico per falsità ideologica in atti relativi a interventi di ristrutturazione.

La Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza n. 294 del 3 maggio 2024<sup>4</sup>, ha confermato in larga parte le statuizioni di primo grado, estendendo tuttavia la responsabilità per omicidio colposo plurimo al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, nonché al prefetto per falso – unitamente al capo di gabinetto – e rifiuto di atti d'ufficio. Invece, in riforma della prima pronuncia, il Collegio aquilano ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti del gestore dell'hotel e del tecnico per i reati di falso connessi agli interventi edilizi, ed ha assolto il presidente della Provincia per non aver commesso il fatto.

## **2.2. La decisione della Suprema Corte.**

Con la sentenza n. 9906 dell'11 marzo 2025<sup>5</sup>, la Sesta Sezione penale della Suprema Corte, fra l'altro, ha operato un significativo intervento correttivo sugli esiti del giudizio di merito. Ed invero, in parziale accoglimento del ricorso della procura generale, gli Ermellini hanno annullato con rinvio – alla Corte d'Appello di Perugia – l'assoluzione dei funzionari regionali in ordine ai delitti colposi di omicidio, lesioni personali e disastro, valorizzando, in prospettiva prevenzionistica, la mancata redazione della *Carta di localizzazione del pericolo di valanghe* (d'ora in poi, anche solo CLPV). In accoglimento dei ricorsi proposti dagli imputati, la Corte di legittimità ha invece annullato con rinvio le condanne

---

Cass. pen., 2023, 3083 ss.; SANTARELLI F., *Disastro di Rigopiano e prevedibilità dell'evento*, in Arch. pen. web, 1, 2024, 1 ss.

<sup>4</sup> Corte Appello L'Aquila, 3 maggio 2024, n. 294

<sup>5</sup> Tra le prime letture approfondite della pronuncia della Sesta sezione, cfr.: CONSULICH F., *Disastri evitabili e forme della colpa nell'organizzazione pubblica*, in Cass. pen., 2025; QUARANTA D., *Il problema non è la caduta (della valanga), ma l'atterraggio (del sistema di prevenzione): la Cassazione sul disastro di Rigopiano. Tra gestione (anticipata) del rischio ed esigibilità della condotta doverosa*, in Sist. pen., 2025, 5, pp. 49 ss.; CAPUTO M., *Una questione di metodo: l'individuazione delle responsabilità penali nella tragedia dell'hotel "Rigopiano"*, in Ius, 13.6.2025, pp. 1 ss.

per omicidio colposo e lesioni colpose pronunciate nei confronti del sindaco, del tecnico comunale e di due funzionari provinciali, con riferimento alle omissioni relative alla gestione del rischio nella fase prossima alla verifica dell'evento.

Il parziale, ma rilevante, ribaltamento degli esiti processuali – derivante dall'annullamento tanto di alcune condanne quanto di alcune assoluzioni – imporrà al giudice del rinvio una rinnovata valutazione delle responsabilità, alla luce di quello che può definirsi un vero e proprio canone inverso nel giudizio di colpa per eventi calamitosi di natura valanghiva<sup>6</sup>. Le decisioni di merito, come detto, infatti, hanno escluso la responsabilità degli esponenti regionali della Protezione civile, concentrando invece l'addebito sui soggetti operanti ai livelli provinciale e comunale. La Suprema Corte, al contrario, ha sviluppato un impianto argomentativo che sovverte tale impostazione.

In estrema sintesi, nella prospettiva elaborata dalla Sesta Sezione, il giudizio sulla prevedibilità ed evitabilità degli effetti provocati da eventi naturali catastrofici – come le valanghe, caratterizzate per loro natura da assenza di segnali premonitori – non può fondarsi su interventi contingenti o reattivi, ma deve radicarsi in un sistema di prevenzione strutturato su attività procedurali svolte con largo anticipo rispetto all'evento. La prevenzione, in tali contesti, si configura come un processo anticipatorio che richiede la valutazione dei pericoli, la mappatura dei rischi, la pianificazione delle misure di mitigazione e la categorizzazione dei siti esposti, all'interno di un'organizzazione pubblica complessa e policentrica.

Da ciò deriva una distribuzione delle responsabilità che privilegia il momento «remoto» o «a monte» o, come è stato detto, «distale»<sup>7</sup> della prevenzione: gli obblighi primari, di natura programmatica e valutativa, gravano sui centri di competenza istituzionalmente più lontani dal luogo e dal momento del disastro, in particolare sul livello regionale. I livelli amministrativi inferiori – provinciale e comunale – assumono invece un ruolo «contiguo» o, come è stato indicato, «prossimale», caratterizzato da obblighi cautelari secondari, operativi e successivi, la cui configurazione dipende anche dall'eventuale omissione degli adempimenti primari da parte del livello remoto.

---

<sup>6</sup> Così CASTRONUOVO D., *Gestione "organizzata" del rischio di calamità. Colpa "distale" e "prossimale" alla luce della sentenza della Cassazione sul disastro di Rigopiano*, cit., p. 5. In data 11 febbraio 2026, la Corte d'Appello di Perugia, nel processo di rinvio, ha condannato a due anni tre ex dirigenti regionali, assolvendone altri, unitamente all'ex sindaco di Farindola ed all'ex tecnico comunale.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p.6

A tali differenti livelli di distanza o di prossimità della prevenzione corrispondono differenti forme di responsabilità, l'una, riferita agli obblighi programmatori e di valutazione del rischio, l'altra, relativa agli obblighi operativi e contingenti.

Non v'è dubbio che il *revirement* di legittimità rispetto alle decisioni di merito si fonda su alcune premesse concettuali fondamentali: la distinzione tra «rischio» e «pericolo»; la differenza tra «dovere di diligenza» e «diligenza doverosa»; ed infine, la rielaborazione dei criteri di imputazione colposa in relazione alla prevenzione delle calamità naturali.

A tal ultimo proposito, la Suprema Corte appunta l'attenzione di delimitazione concettuale, assumendo particolare rilievo nell'*iter* motivazionale:

- l'individuazione delle posizioni di garanzia nei diversi centri di competenza pubblici;
- la valutazione della colpa dei gestori del rischio;
- i profili relazionali della cooperazione colposa e dell'impedimento mediato;
- la definizione delle regole cautelari in rapporto alle diverse posizioni di garanzia e ai diversi momenti della prevenzione;
- il *test* di colpevolezza colposa, fondato sulla verifica dell'esigibilità degli obblighi cautelari non adempiuti.

In definitiva, la Corte di legittimità ricostruisce la responsabilità per eventi valanghivi come il risultato di un intreccio complesso – sincronico e diacronico – tra livelli istituzionali diversi, ciascuno titolare di specifici obblighi di prevenzione, la cui omissione, valutata alla luce dell'esigibilità, può integrare forme distinte, ma coordinate, di colpa.

### **3. La distinzione tra «pericolo» e «rischio» quale premessa metodologica nel giudizio di colpa per calamità naturali.**

Premessa l'eccezionalità dell'evento oggetto di giudizio, caratterizzato da straordinaria forza distruttiva, i giudici di legittimità rilevano come, diversamente da quanto spesso accade nei procedimenti per colpa, il nesso causale non presenti particolari criticità, almeno sotto il profilo della causalità naturalistica: la causa degli eventi di pericolo (il crollo) e di danno (morti e lesioni) è infatti inequivocabilmente individuabile nella caduta della valanga, mentre viene ridimensionato il possibile ruolo concausale dei fenomeni sismici

verificatisi poche ore prima, ritenuti comunque inadeguati a configurare un fattore causale alternativo.

Chiarita l'assenza di problematicità sul piano causale materiale, il Supremo Collegio concentra l'analisi sulla cd. *causalità della colpa*<sup>8</sup>, ossia il legame giuridico necessario, ai fini della configurabilità della responsabilità colposa, non già tra la condotta naturalistica e l'evento, ma tra la condotta in quanto colposa e l'evento *hic et nunc* verificatosi. In altri termini, la tipicità colposa non va ricostruita alla luce della sola e semplice constatazione di una condotta in violazione della regola cautelare: occorrerà valutare l'incidenza di tale violazione rispetto all'evento lesivo verificatosi fenomenicamente *hic et nunc*<sup>9</sup>.

Ora, prima di affrontare *ex professo* i motivi di ricorso, la Suprema Corte introduce alcune premesse concettuali necessarie a comprendere il funzionamento del sistema di protezione civile (anche) in relazione al rischio valanghe, partendo dalla centrale distinzione tra «pericolo» e «rischio»: spesso impiegati in maniera indifferenziata nel linguaggio penalistico, tali termini sono, in realtà, portatori di significati distinti, non solo, nella normativa di protezione civile, ma, ancor prima, nella più autorevole letteratura sociologica<sup>10</sup>. In tale ambito, infatti, il «pericolo» designa l'evento naturale in sé, nella sua dimensione oggettiva e fenomenica; il «rischio», invece, esprime le conseguenze potenziali che quel pericolo può produrre su persone o beni, dunque il suo impatto all'interno di un contesto umano e organizzato<sup>11</sup>.

Il rischio, pertanto, non coincide con il mero accadimento naturale, ma incorpora un elemento di mediazione decisionale: dipende dal modo in cui le

---

<sup>8</sup> Sul concetto, VENEZIANI P., *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*, in DONINI M., ORLANDI R. (a cura di), *Reato colposo e modelli di responsabilità*, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 281 ss.

<sup>9</sup> CARRARA F., *Opuscoli di diritto criminale*, Firenze, 1910, p. 57 ss., secondo cui «la colpa non basta a ciò, se contemporaneamente non possa, con positiva certezza, affermarsi che la colpa sia stata causa dell'evento sinistro».

<sup>10</sup> Il richiamo è all'opera di BECK U., *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Carocci Editore, Roma, 2013

<sup>11</sup> GARGANI A., *Omesso impedimento di calamità naturali? La problematica posizione di garanzia posta a carico dei titolari di funzioni di protezione civile*, in *Leg. pen.*, 6.11.2015, osserva che «la società contemporanea tende a considerare rischi quelli che prima erano visti come pericoli: come viene sottolineato da Luhmann, ciò che un tempo era imputato alla natura, al caso o ad altre forze incontrollabili, è adesso considerato la conseguenza di una decisione. Se calata nel contesto della prevenzione delle calamità naturali, tale tendenza si traduce nel crescente peso attribuito in varia guisa all'intervento umano rispetto alle conseguenze devastanti che possono derivare da predetti eventi».

comunità umane si espongono, si organizzano e adottano (o omettono) misure di protezione. Per questa ragione, il rischio risulta, almeno tendenzialmente, più governabile del pericolo che conserva una prevalente connotazione naturalistica e non è eliminabile<sup>12</sup>.

Questa distinzione – evidenziano gli Ermellini – riflette il superamento della tradizionale idea di «fatalità» e si inserisce nella logica solidaristica che permea le moderne politiche di prevenzione, in coerenza con l'art. 2 Cost.: le organizzazioni pubbliche non possono, infatti, impedire l'insorgenza dei fenomeni naturali, ma sono chiamate – ove possibile – a neutralizzarne o quantomeno mitigarne gli effetti su persone e cose. Invero, è proprio la normativa in materia di protezione civile (art.2, co.1, d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1<sup>13</sup>), che fa

---

<sup>12</sup> D'altra parte, la tradizionale distinzione penalistica – nella quale il rischio opera prevalentemente come criterio d'imputazione, tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo, mentre il pericolo attiene alla struttura offensiva della fattispecie – non trova un reale equivalente né nelle categorie sociologiche, né nelle concezioni normativo-ingegneristiche impiegate nei diversi ambiti della prevenzione. Si pensi, per esempio, alle definizioni formulate nell'art. 2 d.lgs. 81/2008: «r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione».

<sup>13</sup> «Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento». Va detto che, all'epoca del disastro di *Rigopiano*, il quadro di disciplina del sistema della protezione civile a livello nazionale era regolato dalla legge 24 febbraio 1992, n.225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", in seguito integrata e/o modificata da numerosi interventi legislativi fino all'adozione del Codice della protezione civile: in senso cronologico, all'epoca del disastro in commento, sulla legge istitutiva sono intervenuti il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393 (in G.U. 27/07/1996, n.175) convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 (in G.U. 25/09/1996, n. 225), il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 (in G.U. 15/05/1999, n.112) convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1999, n. 226 (in G.U. 14/7/1999, n. 163), il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (in SO n.163, relativo alla G.U. 30/08/1999, n.203), il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (in G.U. 30/11/2005, n.279) convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 (in G.U. 28/1/2006, n. 23), il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 04/07/2006, n.153) convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L, relativo alla G.U. 11/8/2006 n. 186), il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (in G.U. 23/05/2008, n.120) convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 (in G.U. 16/7/2008, n. 165), il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195), il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31/12/2008, n.304) convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/2/2009, n. 49), il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (in G.U. 30/12/2009, n.302) convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 (in S.O. n. 39/L, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48), il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156), il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29/12/2010,

riferimento, insieme ai tradizionali concetti di «previsione» e «prevenzione», alla «mitigazione del rischio», riconoscendo esplicitamente la dimensione gestionale e riduttiva del rischio rispetto al pericolo naturale, in una logica prettamente precauzionale<sup>14</sup>.

#### **4. «Eventi con preavviso» ed «eventi imprevisi»: implicazioni per la prevenzione e per la responsabilità penale.**

Prendendo le mosse proprio dal rapporto tra tipologia del rischio e modalità delle attività di previsione e prevenzione, la decisione in commento evidenzia che le cautele devono essere calibrate sulle caratteristiche specifiche dell'evento temuto. Tale principio si innesta sulla struttura decentrata del sistema di protezione civile, ispirato alla sussidiarietà, secondo cui la prima risposta all'emergenza compete al Comune, mentre i livelli superiori intervengono solo quando l'evento eccede le capacità locali.

Tuttavia, la Corte di legittimità osserva come questo assetto abbia indotto i giudici di merito a focalizzarsi prevalentemente sulle condotte degli enti territorialmente prossimi al disastro, trascurando quelle dei livelli più distanti, mentre il modello policentrico e multilivello, come quello proprio dell'amministrazione del rischio<sup>15</sup>, deve adattarsi alla specificità del disastro, con

---

n.303) convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (in G.U. 16/05/2012, n.113) convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100 (in G.U. 13/07/2012, n. 162), il decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160 (in G.U. 18/09/2012, n.218), il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16/08/2013, n.191) convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242), il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304) convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49), il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 (in G.U. 12/05/2014, n.108) convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 (in G.U. 28/6/2014, n. 148), la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300), il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 (in G.U. 25/11/2015, n.275) convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (in G.U. 23/01/2016, n. 18), il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (in G.U. 30/05/2016, n.125), il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141) convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188) e, infine, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.3).

<sup>14</sup> È stato detto che la precauzione costituisce «sviluppo e specificazione» della tutela preventiva, cfr. FERRARA R., *Valutazione di impatto ambientale e organismi geneticamente modificati*, in FERRARA R., MARINO I.M. (a cura di), *Gli organismi geneticamente modificati. Sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente*, Cedam, Padova, 2003, p. 328.

<sup>15</sup> LAUS F., *L'amministrazione del rischio. Tra regolazione e procedimento, principio di precauzione e approccio multidimensionale*, Wolters Kluwer, Milano, 2023, *passim*

ricadute anche sulla ricostruzione delle responsabilità penali individuali.

Richiamando il precedente relativo all'alluvione di Genova del 2009, ma da cui implicitamente si distingue, il Supremo Collegio definisce gli «eventi con preavviso» e gli «eventi imprevisi»<sup>16</sup>: gli «eventi con preavviso» si riferiscono a fenomeni calamitosi la cui insorgenza è anticipata da segnali premonitori, potendosi anche sviluppare nel tempo attraverso fasi successive e riconoscibili di progressivo aggravamento; gli «eventi imprevisi», al contrario, si caratterizzano per una dinamica istantanea o immediata, priva di segnali anticipatori e, dunque, priva di un *prima* e di un *dopo* riconoscibili.

Con riguardo a tali *eventi imprevisi*, l'efficacia dell'azione preventiva – sia sul piano legislativo sia su quello amministrativo – richiede necessariamente l'adozione di *cautele anticipate*, da assumere anche a notevole distanza temporale rispetto alla verifica dell'evento stesso. Ed invero, solo attraverso interventi programmatici e strutturali, è possibile neutralizzare o quantomeno ridurre il rischio per persone e beni.

Ne consegue che, quando ci si confronta con eventi predicibili nel loro verificarsi, ma non definibili quanto a momento o modalità di manifestazione, «occorre guardarsi dalla tentazione di assecondare la logica, *ex post*, del "capro espiatorio", naturalmente radicata nell'interprete e stimolata dalla dimensione emotiva di larga parte del diritto penale (come nel caso di specie)»<sup>17</sup>. L'analisi deve invece ancorarsi alle categorie teoriche proprie dell'organizzazione delle strutture complesse, al fine di verificare se, e in quale misura, queste consentano di decodificare correttamente le singole posizioni di garanzia in relazione alla titolarità di specifiche funzioni e poteri<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> In realtà, nella motivazione del precedente citato Cass. pen., Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 16029, si legge: «...La Corte territoriale ha evidenziato come questi ultimi fossero stati opportunamente distinti, *ab initio*, in "eventi con preavviso", causati da fenomeni direttamente dipendenti dalla situazione meteorologica ("alluvioni, esondazioni di corsi d'acqua, frane e smottamenti), ed "eventi improvvisi", quali, ad esempio, il manifestarsi di una scossa sismica, e che solo per i primi era possibile l'attivazione di tre distinte fasi operative ("attenzione", "preallarme", "allarme"), secondo una graduazione legata all'ingravescenza del fatto, essendo evidente invece che un evento improvviso, quale una scossa sismica, poteva comportare solo l'attuazione delle misure previste per l'emergenza».

<sup>17</sup> Cass. pen., Sez. VI, 11 marzo 2025, cit., *Motivi della decisione*, § 2.1

<sup>18</sup> La letteratura sul tema delle posizioni di garanzia è vastissima. Per esigenze redazionali, è sufficiente rinviare a CORNACCHIA L., *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, Giappichelli, Torino, 2004; TORRE V., *Organizzazioni complesse e reati colposi*, in DONINI M. (diretto da), *Reato colposo*, in *Enc. dir. - I tematici*, Giuffrè, Milano, 2021, II, pp. 888 ss.; GARGANI A.,

Applicando tali premesse al caso concreto, la Suprema Corte qualifica la valanga che colpì l'hotel *Rigopiano* come «evento imprevisto», con l'effetto che la prevenzione decisiva per la tutela dell'incolumità avrebbe dovuto essere attuata non al momento del disastro, né nella sua imminenza, ma molto tempo prima. In base anche alla normativa regionale vigente, la cautela principale avrebbe dovuto consistere nella classificazione dell'area di *Rigopiano* come sito valanghivo, con le conseguenti limitazioni all'accesso, all'utilizzo delle strutture presenti o alla loro fruizione stagionale.

### **5. La posizione di garanzia dei funzionari regionali e il ruolo dei poteri impeditivi mediati.**

Esaminando la doglianza della pubblica accusa con riferimento alla negazione, da parte dei giudici di merito, della sussistenza di una posizione di garanzia in capo ai funzionari regionali della protezione civile<sup>19</sup> e dopo aver puntualmente ricostruito il quadro disciplinare regionale, la Suprema Corte si sofferma, criticandole, sulle ragioni che hanno portato il Collegio aquilano a negare la posizione di garanzia di tali funzionari.

La sentenza d'appello, infatti, ha sì riconosciuto la sussistenza di una posizione di garanzia in capo ai funzionari regionali, ma, al contempo, ha escluso che tali soggetti disponessero di poteri sollecitatori nei confronti del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (d'ora in poi, solo *Co.Re.Ne.Va*), organo tecnico-specialistico cui – secondo l'interpretazione della legge regionale Abruzzo n. 47 del 18 giugno 1992<sup>20</sup> (vigente all'epoca<sup>21</sup>) accolta dai giudici di merito – sarebbe spettato il compito di definire le priorità nella predisposizione della CLPV.

La censura della Suprema Corte investe tanto i presupposti teorici adottati

---

*Impedimento plurisoggettivo dell'offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse*, Pisa University Press, Pisa, 2022; CONSULICH F., *Il concorso di persone nel reato colposo*, Giappichelli, Torino, 2023; MINICUCCI G., *La plurisoggettività nell'agire colposo. Una rilettura in chiave normativa*, ETS, Pisa, 2025.

<sup>19</sup> Sulla complessa articolazione delle posizioni di garanzia nel sistema di protezione civile, si veda, per es., VALBONESI C., *Le posizioni d'obbligo penalmente rilevanti nel contesto della Protezione Civile*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, 1, pp. 1 ss., in part. pp. 3 ss.

<sup>20</sup> Pubblicata nel BURA 23 luglio 1992, n. 24.

<sup>21</sup> La legge è stata abrogata dall'art. 23 L.R. Abruzzo 13 novembre 2025, n. 28 "Nuove norme regionali per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga", approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 29/1 del 29 ottobre 2025, pubblicata nel BURA 19 novembre 2025, n. 46 Ordinario ed entrata in vigore il 20 novembre 2025.

dai giudici di merito quanto la loro applicazione pratica, alla luce della normativa regionale. Su un piano di teoria generale, la Corte individua un vizio concettuale di fondo: la posizione di garanzia, infatti, non può essere concettualmente separata dalla disponibilità di poteri impeditivi dell'evento, in quanto tali poteri – giuridici e materiali – costituiscono il presupposto stesso della funzione di garanzia. Sarebbe logicamente contraddittorio, oltre che giuridicamente inammissibile, configurare un garante privo della possibilità, almeno in via materiale, di incidere sul decorso causale che conduce all'evento lesivo.

Nelle organizzazioni complesse, tuttavia, il garante può non essere in grado di esercitare un controllo diretto sulle sequenze causali e, in tali casi, il suo potere impeditivo si esprime in forma mediata, attraverso attività di organizzazione, coordinamento, direzione e – ove necessario – sollecitazione degli organi competenti, nel rispetto della struttura gerarchico-funzionale dell'ente. Il potere sollecitatorio, pertanto, non si identifica con il potere impeditivo, ma ne costituisce una modalità di esercizio, una delle forme attraverso cui si realizza la gestione del rischio in contesti pluricentrici<sup>22</sup>.

Ne deriva, secondo i giudici di legittimità, che ai funzionari del servizio regionale di protezione civile, quali effettivi titolari di poteri impeditivi mediati nei confronti del Co.Re.Ne.Va., non è possibile negare, almeno sotto il profilo teorico, una posizione di garanzia rispetto al tragico evento verificatosi.

Sul piano concreto, la Suprema Corte sottolinea che la legge regionale n. 47 del 1992 attribuisce chiaramente ai funzionari del servizio regionale di protezione civile i poteri necessari per elaborare la CLPV e, successivamente, le *Carte dei rischi locali di valanga* (d'ora in poi, solo CRLV), documenti di rilievo essenziale – queste ultime con funzione predittiva del rischio – attraverso cui si sarebbe estrinsecato il potere impeditivo del fatto, disponendo, altresì, secondo la normativa vigente, dei mezzi finanziari e del personale necessari, incluso il Co.Re.Ne.Va., che non costituiva un organo sovraordinato, bensì un organismo consultivo funzionale all'adempimento dei compiti regionali.

Inoltre, la composizione del Co.Re.Ne.Va. prevedeva la presenza del dirigente del servizio prevenzione dei rischi di protezione civile (o di un suo

---

<sup>22</sup> Questa impostazione è consolidata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei reati omissivi colposi, all'obbligo giuridico di impedire l'evento deve corrispondere la disponibilità di poteri fattuali, anche meno incisivi di quelli direttamente impeditivi, purché idonei ad attivare meccanismi capaci di prevenire l'evento. Fra le tante, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2024, n. 10652.

delegato), con funzioni di coordinamento del Comitato, nonché di un rappresentante tecnico della Protezione civile regionale (art. 4, co. 1, lett. A e B, L.R. 47/1992). Tale circostanza rende evidente che il servizio regionale non solo partecipava all'organo tecnico, ma ne esercitava funzioni di coordinamento, con la conseguenza che il potere di sollecitazione non poteva essergli negato.

## **6. La distinzione tra «dovere di diligenza» e «diligenza doverosa».**

Nell'individuare i soggetti titolari di una posizione di garanzia, la Suprema Corte recupera una distinzione concettuale di matrice dottrinale<sup>23</sup>, ormai stabilmente accolta dalla giurisprudenza di legittimità<sup>24</sup>: quella tra «dovere di diligenza» e «diligenza doverosa».

Il primo rinvia alle norme giuridiche che definiscono la posizione soggettiva del garante, individuandone i compiti istituzionali e l'area di responsabilità. La seconda, invece, anche di fonte sociale, rappresenta la regola cautelare, ossia il contenuto concreto del dovere: uno schema comportamentale finalizzato a eliminare o ridurre il rischio di verificazione di una determinata classe di eventi.

La Corte di legittimità evidenzia l'autonomia dei due momenti – titolarità del dovere e contenuto cautelare – e la necessità di evitare indebite sovrapposizioni, in quanto una tale distinzione, inserita nella struttura del reato colposo e superando l'orientamento, un tempo prevalente, che tendeva a inferire la colpa dalla sola esistenza della posizione di garanzia, consente di dare piena attuazione al principio di personalità della responsabilità penale *ex art.27, co.2, Cost.*

Invero, separare l'accertamento del «dovere di diligenza» da quello della «diligenza doverosa» impone al giudice del merito un'analisi accurata delle diverse sfere di responsabilità gestionale e organizzativa all'interno dell'ente preposto alla gestione del rischio, così da delimitare l'area del rimprovero penale già sul piano della tipicità oggettiva. La distinzione permette, inoltre, di chiarire il passaggio dalla fase di individuazione dei garanti – ossia dei titolari dei «doveri di diligenza» – a quella di definizione delle regole cautelari applicabili, che, come detto, costituiscono il contenuto della «diligenza doverosa» e variano in relazione

---

<sup>23</sup> CASTRONUOVO D., *La colpa penale*, cit., 284 ss.

<sup>24</sup> Tra le più recenti, Cass. pen., Sez. IV, 14 luglio 2025, n. 25729; Cass. pen., Sez. IV, 18 aprile 2025, n. 15456.

ai diversi ambiti di competenza prevenzionistica.

Nella pronuncia, una tale impostazione è valorizzata attraverso il riconoscimento della eterogeneità delle aree di rischio e, conseguentemente, delle competenze soggettive coinvolte nella relativa gestione. In questa prospettiva, la funzione primaria degli organi di protezione civile – sia di natura politica che amministrativa – consiste nella gestione del rischio per l'incolumità individuale e collettiva, in considerazione – secondo la Suprema Corte – della loro denominazione, della *ratio* istitutiva e della finalizzazione dei poteri loro attribuiti, configurando un raro caso di convergenza immediata tra finalità amministrative e obiettivi penalistici di tutela. Negare tale attribuzione – ritiene il Collegio di legittimità – sarebbe, non solo, contrario al dato normativo, ma anche logicamente paradossale, poiché svuoterebbe di significato l'intero sistema di protezione civile (nazionale e regionale) di previsione e prevenzione dei rischi.

#### **7. La sequenza metodologica del giudizio di responsabilità: garanzia, cautele anticipate e colpa nella prevenzione dei disastri «imprevisti».**

Nella ricostruzione dell'intreccio organizzativo, tanto diacronico quanto sincronico, relativo alla gestione del rischio valanghe, come visto, la Corte di legittimità, nella pronuncia in commento, adotta una sequenza metodologica ben definita. Una volta individuata, sul piano oggettivo, la specifica tipologia di evento calamitoso, qualificandolo come «evento imprevisto», delinea le diverse posizioni di garanzia in relazione alle varie fasi della prevenzione – dalla valutazione anticipata del rischio alla gestione contingente dell'emergenza. Non resta che concludere il percorso argomentativo con la verifica della colpa: si passa, così, dall'identificazione del «dovere di diligenza» alla determinazione dei suoi contenuti concreti, ossia alla «diligenza doverosa».

Ora, i Supremi Giudici rammentano che, in astratto, una colpa può configurarsi tanto nella fase della «prevenzione anticipata», nella vicenda *Rigopiano*, riconducibile prevalentemente alle competenze regionali, quanto nella fase della «gestione dell'emergenza», attribuita in via principale al Comune. Tuttavia, la selezione delle cautele rilevanti ai fini del giudizio colposo dipende dalla natura dell'evento calamitoso e dalle sue modalità concrete di manifestazione, con la conseguenza che, in presenza di pericoli connessi al distacco di valanghe, gli organi decisionali regionali possano essere individuati

dal legislatore quali destinatari privilegiati di obblighi di cautela collocati in una fase marcatamente preventiva e proprio in ragione della loro distanza spaziale dalle aree esposte. In un certo senso, la lontananza dal territorio giustifica l'assegnazione di compiti programmatori e di gestione anticipata del rischio; così, al contrario, le competenze comunali più prossime alla situazione calamitosa si concentrano prevalentemente sulla fase dell'emergenza, quando il pericolo stia per manifestarsi o si sia già manifestato.

È evidente, infatti, la differenza tra la gestione dell'emergenza relativa a un evento naturale che si sviluppa nel tempo, consentendo margini più ampi di intervento, e la gestione di eventi naturali a consumazione istantanea – già indicati come «eventi imprevisi»: in questi ultimi casi, le misure effettivamente idonee a incidere sul rischio sono, per lo più, quelle volte a impedire che l'emergenza stessa – quale effetto prevedibile dell'evento calamitoso – si determini, collocandosi, pertanto, a monte, ovvero in una fase temporalmente anticipata rispetto alla verifica dell'evento impreveduto.

Questa logica preventiva – evidenzia la Suprema Corte – è pienamente recepita dalla normativa abruzzese, che attribuisce al livello regionale l'obbligo di predisporre la CLPV, che, sotto il profilo dogmatico, definisce, da un lato, il «dovere di diligenza» e, dall'altro, il contenuto della «diligenza doverosa»: la mitigazione del rischio per l'incolumità pubblica dipende primariamente dall'adozione delle cautele anticipate, tra cui l'elaborazione e relativa adozione della CLPV costituisce lo strumento essenziale<sup>25</sup>.

La violazione della cautela remota (anticipata o distale) consiste, dunque, nell'omessa tempestiva adozione della CLPV per l'intero territorio montuoso abruzzese e, comunque, per l'area poi colpita dal disastro: la sua assenza ha impedito l'attivazione dei successivi meccanismi di previsione e prevenzione, interrompendo la catena della protezione civile nei suoi passaggi più significativi<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> La Corte osserva, inoltre, che la CLPV avrebbe potuto essere redatta anche per stralci successivi, dando priorità alle aree storicamente più esposte o maggiormente antropizzate. In ogni caso, la Carta avrebbe dovuto progressivamente coprire l'intero territorio potenzialmente a rischio. Le sentenze di merito, invece, hanno erroneamente subordinato l'attivazione della cautela preventiva all'iniziativa del Co.Re.Ne.Va., mentre la competenza spettava chiaramente al Servizio regionale di protezione civile. Tale interpretazione distorta della normativa regionale integra una violazione di legge extrapenale.

<sup>26</sup> Non v'è chi non veda che la Suprema Corte definisce l'obbligo di predisposizione della CLPV, da parte dell'Ente regionale, al pari della funzione che il Documento di valutazione dei rischi

### **7.1. La funzione della regola cautelare nella gestione dei rischi naturali ad alta complessità.**

Secondo la Corte di legittimità, la violazione dell'obbligo di predisporre la CLPV integra la tipicità soggettiva dei delitti colposi di omicidio, lesioni e disastro contestati ai funzionari della protezione civile regionale. Si tratta, in altri termini, della configurazione di una colpa remota, riferita agli eventi di danno e di pericolo.

Più precisamente, la Corte afferma che il mancato rispetto della cautela formalizzata negli artt. 3<sup>27</sup> e 5<sup>28</sup> L.R. 47/1992 integra un'ipotesi di colpa specifica, come un vero e proprio «caso di scuola».

La regola cautelare positivizzata, che nella colpa generica surroga il giudizio di prevedibilità dell'evento da parte dell'agente modello, costituisce il risultato di una valutazione fondata sulla sedimentazione sociale della cautela – frutto della sua ripetuta osservanza – ovvero su un accertamento di natura scientifica. Ciò si verifica, come nel caso in esame, in tutti gli ambiti nei quali la predicibilità dell'evento dipende da conoscenze tecniche appartenenti a domini specialistici, non accessibili all'uomo comune.

---

(DVR) ex art.30 d.lgs. 81/2008, che deve adottare il datore di lavoro, svolge nell'ambito della sicurezza dell'ambiente lavorativo.

<sup>27</sup> Si riporta il testo integrale dell'art.3 "Procedimento di formazione degli elaborati": «1. Alla predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la Protezione civile, che si avvale della collaborazione dell'Ispettorato regionale delle foreste, degli Ispettorati ripartimentali provinciali e delle strutture territoriali dello Stato nonché dei Servizi del Genio civile e delle Comunità montane, secondo criteri e metodi preventivamente concordati. 2. La relativa attività, di cui all'art. 2, è coordinata dal Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe - CO.RE.NE.VA. -, disciplinato dal successivo art. 4, al quale compete anche di formulare il parere di congruità sugli elaborati definitivi da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale».

<sup>28</sup> Si riporta il testo integrale dell'art.5 "Carta dei rischi locali di valanga": «1. Le aree ricomprese nella "Carta dei pericoli da valanga" di cui all'art. 2, vengono successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure di cui all'art. 3, in modo analitico, attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico-scientifici) allo scopo di definire la "Carta dei rischi locali di valanga" con la determinazione, per ciascuna di esse, del livello di pericolosità e dei rischi relativi. 2. A tal fine la Giunta regionale, su conforme parere del CO.RE.NE.VA., stabilisce preventivamente:

- la priorità nell'esame delle aree per le quali si ipotizza una condizione di rischio più elevato, anche a seguito di segnalazioni pervenute da Pubbliche Amministrazioni;
- gli elementi obiettivi che devono essere accertati per ogni area;
- il metodo che occorre seguire per la valutazione del rischio;
- i riferimenti tecnico-scientifici sulla base dei quali formulare il giudizio conclusivo».

Questa constatazione spiega perché, in un contesto caratterizzato da crescente complessità tecnica e sociale e da un progressivo affinamento dei sistemi di prevenzione, si assista da tempo a un'espansione della disciplina cautelare positivizzata e, correlativamente, a una riduzione dell'area tradizionalmente occupata dalla colpa generica. Tale processo, probabilmente irreversibile, comporta una perdita in termini di personalizzazione del giudizio di responsabilità penale, compensata, almeno nelle intenzioni del legislatore, da un incremento della certezza applicativa.

Il modello della colpa specifica rivela, inoltre, una particolare utilità nei contesti in cui non sia possibile fare affidamento sulla cd. percepibilità del pericolo, «fenomeno para-psicologico»<sup>29</sup> – scrive la Suprema Corte – che può attivarsi in presenza di segnali d'allarme, ma che risulta inadeguato quando l'evento naturale – come la valanga – presenta caratteristiche tali da rendere difficoltosa non tanto la previsione dell'*an*, quanto quella del *quando* e del *quomodo*.

Nel caso di specie ricorrono, secondo il Collegio di legittimità, in modo quasi paradigmatico, tutte le condizioni per un pieno accertamento della colpa specifica:

- la cautela violata – l'attivazione degli strumenti di rilevazione del pericolo e del rischio – era univocamente orientata alla prevenzione, mirando, seppur in via prodromica, a evitare danni a persone e cose derivanti da eventi valanghivi;
- la regola cautelare aveva natura modale, nel senso che prescriveva modalità operative dettagliate, analitiche e procedimentalizzate, come dimostra l'art. 5 L.R. 47/1992, che impone la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico-scientifici) e la determinazione, per ciascuna area, dei livelli di pericolosità e dei rischi correlati. Tale disciplina non escludeva, anzi presupponeva, la possibilità di etero-specificazione del precetto, mediante delibere del Co.Re.Ne.Va. o strumenti tecnico-scientifici quali i *Piani zone esposte a valanghe* (d'ora in poi, solo *PZEV*),

---

<sup>29</sup> Sul piano terminologico, la sentenza utilizza più volte l'espressione «situazione para-psicologica» per indicare la percepibilità del pericolo in presenza di segnali d'allarme. Come osserva, CASTRONUOVO D., *Gestione "organizzata" del rischio di calamità. Colpa "distale" e "prossimale" alla luce della sentenza della Cassazione sul disastro di Rigopiano*, cit., p.24, l'uso di tale termine appare discutibile, poiché evoca impropriamente dimensioni paranormali, mentre l'accertamento della colpa deve fondarsi su criteri di normalità, scientificità e consolidata esperienza.

diffusi nella prassi pur in assenza di una disciplina legislativa;

- la concretizzazione del rischio, che nella colpa specifica sostituisce il giudizio di prevedibilità tipico della colpa generica: il danno verificatosi – morti e lesioni – è esattamente quello che la norma violata mirava a prevenire;
- la causalità della colpa, essendo altamente probabile che la condotta alternativa lecita – l'adozione tempestiva della CLPV – avrebbe evitato il verificarsi dei fatti lesivi<sup>30</sup>.

## 8. Cooperazione colposa e selezione delle responsabilità individuali.

Con riferimento alla cooperazione colposa<sup>31</sup>, la motivazione – pur trattando il tema in modo sintetico, nonostante la sua centralità nel contesto organizzativo – afferma la necessità di selezionare le responsabilità individuali dei singoli funzionari del servizio regionale di protezione civile, in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale, per cui il giudice è chiamato a esaminare con rigore le singole posizioni, valutando puntualmente il ruolo ricoperto, la durata dell'incarico e i comportamenti concretamente tenuti da ciascun funzionario, al fine di accertare se la condotta sia stata inottemperante e, dunque, idonea a integrare il rimprovero colposo, inteso come mancata eliminazione o riduzione di rischi fattuali. Nessuna responsabilità può, di contro, essere ascritta quando la condotta doverosa, pur perseguita, non sia stata realizzabile per

---

<sup>30</sup> Dagli accertamenti compiuti nei giudizi di merito emerge che, se la CLPV fosse stata emanata, avrebbe incluso con ragionevole certezza il sito di *Rigopiano*, come confermato dalla sua effettiva inclusione nella versione del 2021. Ne conseguirebbe l'elaborazione e la diffusione della successiva CRLV, con l'effetto di impedire il rilascio dei permessi di ristrutturazione dell'albergo tra il 2006 e il 2007 o, quantomeno, di imporre misure idonee a scongiurare il rischio, quali il divieto di utilizzo della struttura nei mesi invernali, periodo in cui il pericolo valanghivo è massimo. In ogni caso, l'inclusione del sito tra le aree valanghive avrebbe reso più agevole, anche per gli organi di protezione civile diversi dalla Regione, la percezione del pericolo in condizioni meteorologiche avverse, sollecitando l'adozione di misure idonee a contenere il rischio per gli ospiti dell'albergo.

<sup>31</sup> Per una bibliografia di riferimento essenziale, BETTIOL G., *Sul concorso di più persone in delitto colposo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1930, pp. 672 ss.; SEVERINO DI BENEDETTO P., *La cooperazione nel delitto colposo*, Giuffrè, Milano, 1988; GIUNTA F., *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, vol. I: *La fattispecie*, Cedam, Padova, 1993, pp. 451 ss.; RISICATO L., *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, pp. 132 ss.; ALDROVANDI P., *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, Milano, 1999; VALLINI A., *Cooperazione e concause in ipotesi di trattamento sanitario «diacronicamente plurisoggettivo»*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, pp. 477 ss., nota a Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 2000, in *DIR. pen. e proc.*, 2001, 469; CORNACCHIA L., *La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Vol. II, ETS, Napoli, 2011, pp. 823 ss.

impedimenti esterni non riconducibili alla volontà dell'individuo e non superabili mediante il diligente adempimento dei propri compiti.

Ed invero, l'art. 113 c.p. richiede che l'evento sia «cagionato dalla cooperazione di più persone», il che implica che il risultato lesivo debba essere il prodotto dell'interazione causale di una pluralità di soggetti, con l'effetto che è sufficiente che ciascuno di essi abbia contribuito con «porzioni» dell'antecedente causale – purché significative – alla sequenza che ha condotto all'evento finale. La norma svolge, pertanto, secondo la Suprema Corte, «una funzione incriminatrice anche nei delitti colposi di evento a forma libera»<sup>32</sup>.

A differenza del concorso di cause colpose indipendenti, nella cooperazione colposa, non è necessario che l'evento sia causalmente riconducibile, in termini di *condicio sine qua non*, a ciascuna condotta: «non si richiede cioè che, senza tale condotta, l'evento non si sarebbe verificato affatto, essendo piuttosto sufficiente che ciascun comportamento, seppure realizzato in momenti diversi rispetto ad altri, abbia avuto rilievo eziologico sulla produzione dell'evento concreto, nel senso che, senza di esso, questo avrebbe presentato caratteristiche (significativamente) diverse da quelle in effetti assunte»<sup>33</sup>. Ne deriva che, sul piano della tipicità oggettiva, è rilevante anche la condotta che abbia svolto una funzione condizionante rispetto all'operato di un altro concorrente.

Questa soluzione trova fondamento nei principi generali e riscontro empirico nella natura stessa del fenomeno colposo cooperativo: «il comune coinvolgimento nella gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di condotte che, come si è accennato, sebbene atipiche, incomplete, di semplice partecipazione, si coniugano, si compenetrano con altre condotte tipiche»<sup>34</sup>.

Quanto all'elemento soggettivo, la Suprema Corte richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>35</sup>, per cui è sufficiente la consapevolezza di concorrere al fatto materiale altrui, che deriva dal coinvolgimento integrato di più soggetti imposto dalla legge o dalle esigenze organizzative connesse alla

---

<sup>32</sup> Tuttavia, è dubbia la compatibilità di tale affermazione con l'art. 113 c.p., che si applica ai casi in cui «l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone», con l'effetto che una sua estensione anche a reati di mera condotta sembrerebbe violare il principio di tassatività (*contra legem*).

<sup>33</sup> Cass. pen. Sez. VI, 11 marzo 2025, cit., *Motivi della decisione*, § 10.2.

<sup>34</sup> Cass. pen. Sez. Un., 24 aprile 2014 n. 38343.

<sup>35</sup> *Ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 26 marzo 2019, n. 25846, rv. 276581-01; Cass. pen., Sez. IV, 9 gennaio 2018, n. 6499, rv. 271972; Cass. pen., Sez. IV, 4 febbraio 2016, n. 15324, rv. 266665.

gestione del rischio<sup>36</sup>.

### 9. Esigibilità della condotta doverosa e rimproverabilità nelle organizzazioni complesse.

Di particolare rilievo è l'attenzione che il Supremo Collegio dedica alla dimensione soggettiva della colpa, in risposta alle argomentazioni difensive che richiamavano lo «stato di deprivazione» di risorse umane e finanziarie in cui versava l'ufficio regionale di protezione civile, tale da rendere – secondo le difese – impossibile la redazione della CLPV.

Sul punto, il Supremo Collegio osserva che, pur essendo possibili diverse qualificazioni, tali aspetti fattuali devono essere valutati nell'ambito della misura soggettiva della colpa, preferibilmente in chiave di esigibilità o inesigibilità del rispetto della regola cautelare violata. La valutazione dell'esigibilità attiene alla rimproverabilità e, dunque, alla colpevolezza in senso normativo<sup>37</sup>.

La delicatezza del *test* di colpevolezza è confermata dalle indicazioni operative che il Collegio di legittimità rivolge ai giudici del rinvio, poiché inevitabilmente permeata da margini di discrezionalità, così richiedendo un'attenzione particolarmente rigorosa da parte dei giudici di merito.

In questa prospettiva, anche qualora il giudice del rinvio – sostiene la Suprema Corte – dovesse ritenere che gli interessati non fossero in condizione di adempiere agli obblighi loro imposti a causa delle circostanze fattuali<sup>38</sup>, non potrà

---

<sup>36</sup> Sul punto, i Supremi Giudici sostengono, in via incidentale, che «ad analoga conclusione si perverrebbe in base alla diversa e più rigorosa tesi, di matrice dottrinale, che esige la consapevolezza altresì del carattere colposo dell'altrui condotta, là dove, come emerge anche dalle memorie di alcuni imputati, risulti che costoro sapessero dell'inadempimento dei loro predecessori agli obblighi della legge regionale n. 47 del 1992 cit.». Si ritiene che la mera consapevolezza, attuale o potenziale, dell'altrui comportamento non è di per sé sufficiente a fondare la rilevanza penale della condotta: ciò che assume rilievo è, piuttosto, la possibilità di ricostruire – sulla base della competenza attribuita al soggetto – specifici obblighi di diligenza di natura relazionale, che gravano su chi è titolare del corrispondente dovere giuridico. Per un approfondimento, CANESTRARI S., CORNACCHIA L., DE SIMONE G., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Il Mulino, Bologna, 2017, pp.761 ss.

<sup>37</sup> Per tutti, FORNASARI G., *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Cedam, Padova, 1990, *passim*

<sup>38</sup> Sulla tassatività delle ipotesi di inesigibilità, in giurisprudenza, da ultimo, Cass. pen., Sez. III, 23 gennaio 2018, n. 38593, secondo cui «il principio della non esigibilità di una condotta diversa - sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" dell'antigiuridicità riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale - non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e

esimersi dal ricostruire i meccanismi concreti attraverso cui vengono attribuite alle articolazioni amministrative le risorse – umane e finanziarie – necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, essendo ragionevole presumere, salvo prova contraria, che gli organi politici, pur perseguendo finalità strategiche, operino nella gestione delle attività previste dalla legge sulla base delle sollecitazioni e del raccordo con le strutture amministrative, le sole dotate di una conoscenza diretta e aggiornata delle esigenze operative e delle eventuali criticità del sistema.

La valutazione sull'esigibilità deve, dunque, essere condotta anche alla luce delle dinamiche relazionali tipiche delle organizzazioni complesse – come la protezione civile – nelle quali soggetti titolari di ruoli diversi, collocati su livelli differenti (politico e amministrativo), sono chiamati a interagire in vista della realizzazione dell'interesse pubblico che costituisce la finalità stessa del servizio.

Ne deriva che i giudici di merito dovranno ricostruire puntualmente le iniziative interlocutorie poste in essere dagli interessati, considerando i ruoli ricoperti, la durata del loro esercizio e le condotte effettivamente tenute, al fine di verificare – ed eventualmente graduare – il rimprovero derivante da eventuali inerzie che non potrà non avere inevitabili riflessi anche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

#### **10. Il livello provinciale della prevenzione: gli organi provinciali come garanti della viabilità sicura.**

Per quanto riguarda gli organi provinciali, va ricordato che, all'esito dei giudizi di merito, il presidente della Provincia di Pescara era stato assolto, mentre due funzionari del servizio viabilità erano stati condannati per omicidio colposo e lesioni colpose, in relazione alla gestione della strada provinciale SP 8.

Sotto tale angolo visuale, il Supremo Collegio esclude (*rectius*, ritiene superfluo dimostrare) la possibilità di configurare posizioni di garanzia in materia di protezione civile anche in capo ai funzionari provinciali, essendo sufficiente individuare una posizione di controllo sul rischio inerente alla circolazione stradale, residuo in capo a tali soggetti per effetto della normativa vigente.

---

delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso l'"analogia juris"».

In questa prospettiva, sul piano della tipicità oggettiva, la posizione di garanzia dei funzionari provinciali non dipende dal rischio specifico poi concretizzatosi (la valanga), ma dalla loro competenza istituzionale in materia di viabilità. In altri termini, il rischio da fronteggiare è quello dell'impraticabilità della strada, inteso come impossibilità materiale di percorrerla in sicurezza: i funzionari provinciali, quali garanti della viabilità, sono tenuti a neutralizzare o contenere i rischi derivanti da tale impraticabilità, soprattutto quando l'uso della strada sia necessario per la tutela dell'incolumità degli utenti, sulla scorta anche solo di quanto previsto dall'art.14 c.d.s.<sup>39</sup>.

Ne deriva che le competenze provinciali sono ritenute sufficienti a fondare una posizione di garanzia – nella specie, di controllo – a tutela della vita e dell'incolumità degli utenti della strada, indipendentemente dalla causa naturale che abbia concorso alla produzione dell'evento (valanga, sisma, frana, incendio o altro). L'isolamento viario dell'hotel, determinato dall'innnevamento della SP 8, ha certamente concorso causalmente alla produzione dell'evento lesivo.

Sotto il profilo soggettivo, nel considerare i dati fattuali descritti dai giudici di merito ed attribuiti ai funzionari provinciali<sup>40</sup>, la Suprema Corte ritiene errata la decisione impugnata nella parte in cui aveva concentrato il rimprovero sulle condotte tenute nell'imminenza della valanga – riparazione tardiva della turbina, richiesta di mezzi all'ANAS, chiusura della strada –, poiché tutte misure ormai inidonee a evitare i fatti lesivi.

Richiamando la natura dell'evento – una valanga, dunque, un «evento imprevisto» – la Corte di legittimità stigmatizza l'errore prospettico dei giudici di merito, in quanto, in presenza di eventi naturali non prevedibili nel *quando* e nel *quomodo*, «le cautele utili ad azzerare/contenere i rischi per persone (o cose) non sono quelle da assumere a ridosso dell'emergenza o in corso della stessa - cautele che, come nel caso di specie, potrebbero rivelarsi intempestive -, bensì quelle in precedenza definite "anticipate", ovvero da attuare per debito tempo».

---

<sup>39</sup> Si tratta di un principio costantemente affermato in giurisprudenza, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2025, n. 25729; Cass. pen., Sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 16754; Cass. pen., Sez. IV, 16 marzo 2022, n. 23661.

<sup>40</sup> Gli ospiti e i dipendenti dell'hotel erano pronti a lasciare la struttura dopo le scosse sismiche, ma non poterono farlo a causa dell'impercorribilità dell'unica strada di collegamento, invasa da una nevicata eccezionale. I mezzi spazzaneve ordinari non erano più efficaci; l'unico mezzo "a turbina", indispensabile per quel tratto di strada, era fuori uso da giorni, senza che i funzionari se ne fossero avveduti per tempo.

In un passaggio più criptico, la Suprema Corte evidenzia che un tale approccio non comporta alcuno snaturamento del giudizio di responsabilità penale: le ipotesi di rimprovero colposo fondate sulla *riconoscibilità del pericolo* – pur nella loro componente para-psicologica<sup>41</sup> – conservano un valore elevato, poiché garantiscono il rispetto dei principi di tassatività del precetto e di personalità della responsabilità. Tuttavia, occorre essere consapevoli che tali situazioni restano statisticamente minoritarie rispetto a quelle che costituiscono – e costituiranno sempre più, con il consolidarsi della «cultura della prevenzione» – il nucleo centrale della colpa di natura essenzialmente normativa, incentrata nell’omessa adozione delle cautele doverose

In conclusione, il Supremo Collegio individua la colpa dei funzionari provinciali in un difetto organizzativo («anticipato»): il mancato previo monitoraggio della disponibilità di mezzi idonei a garantire la percorribilità della SP 8 in caso di nevicate, evento tutt’altro che eccezionale<sup>42</sup>.

#### ***10.1. Il livello comunale della prevenzione: i poteri sindacali condizionati e quelli emergenziali autonomi.***

L’annullamento ha riguardato anche la condanna, in sede d’appello, del sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Farindola: al primo era stata imputata l’omessa emanazione, «almeno dal 15 gennaio», di un’ordinanza contingibile e urgente di sgombero dell’hotel; al secondo era stata attribuita una posizione di garanzia di fatto, in ragione delle funzioni concretamente esercitate all’interno dell’ente locale.

La Suprema Corte, coerentemente al quadro definitivo ampiamente tracciato, riconosce che il Comune, quale articolazione del sistema di protezione

---

<sup>41</sup> Cfr. *supra* nota 29.

<sup>42</sup> CASTRONUOVO D., *Gestione “organizzata” del rischio di calamità. Colpa “distale” e “prossimale” alla luce della sentenza della Cassazione sul disastro di Rigopiano*, cit., p.24, osserva che la Suprema Corte sembra svalutare l’incidenza causale delle omissioni più prossime all’evento imputabili ai funzionari provinciali, enfatizzando forse eccessivamente le cautele anticipate. È plausibile che un intervento più tempestivo sulla strada, anche dopo la valanga, avrebbe potuto ridurre il numero dei decessi o la gravità delle lesioni. Tale accertamento, di natura fattuale e medico-legale, richiede la ricostruzione del momento dei singoli decessi e della possibilità che alcuni potessero essere evitati con soccorsi più rapidi, tenuto conto dell’impossibilità di impiegare mezzi aerei per le condizioni meteo. Analoghe considerazioni potrebbero riguardare altre agenzie coinvolte nei soccorsi, ad esempio in relazione alla gestione delle segnalazioni telefoniche successive al disastro.

civile, è titolare di competenze *proximali* rispetto al rischio valanghivo, in virtù della vicinanza territoriale all'evento e della capacità dei suoi organi di adottare misure idonee a neutralizzare o ridurre il rischio. Le fonti degli obblighi del sindaco, oltre a quelle generali del codice della protezione civile, si rinvencono nella legge regionale n. 47/1992: l'art. 7 attribuisce ai Comuni poteri di iniziativa autonoma in presenza di esigenze contingenti di carattere locale, prevedendo che tali poteri possano essere esercitati nella fase transitoria antecedente all'adozione della CRLV, subordinandoli, tuttavia, all'avvenuta inclusione del territorio comunale, da parte della Protezione civile regionale, nella CLPV, che, come già detto, è documento prodromico e presupposto tecnico-scientifico necessario per la successiva elaborazione della CRLV.

Com'è noto, nel caso di specie la CLPV non era stata redatta e, dunque, una tale omissione impedisce, sul piano giuridico, il formarsi di una posizione di garanzia in capo agli organi comunali, poiché la competenza preventiva attribuita ai Comuni dall'art. 7 presuppone un atto regionale che individui e qualifichi il rischio sul territorio. Così, in assenza di tale atto, non può ritenersi sorto l'obbligo comunale di attivare poteri di iniziativa autonoma, mancando il presupposto tecnico-normativo che delimita l'area del rischio e, conseguentemente, l'ambito della responsabilità dell'ente locale.

Tuttavia, resta fermo – e non potrebbe essere altrimenti – l'obbligo generale del Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, di adottare ordinanze contingibili e urgenti volte a disporre l'inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti a un «*imminente pericolo di caduta di valanghe*», come previsto dall'art. 15 L.R. 47/1992. Tale obbligo, di natura residuale e non condizionato alla previa redazione della CLPV, si innesta nella primaria funzione sindacale di garanzia dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sul piano sistematico, la distinzione tra i poteri sindacali condizionati (art. 7) e il potere sindacale emergenziale (art. 15) evidenzia la duplice dimensione della responsabilità degli organi comunali nella gestione del rischio valanghivo: (1) una dimensione programmatica, condizionata alla previa definizione tecnico-scientifica del rischio valanghivo sul territorio comunale da parte della Regione; (2) una dimensione emergenziale, che opera indipendentemente dalla pianificazione regionale e che impone al Sindaco di intervenire quando il pericolo sia attuale, concreto e immediatamente percepibile.

Tale ricostruzione, operata nella pronuncia in esame, riflette un principio

generale del sistema di protezione civile: la responsabilità degli enti territoriali non può essere affermata in assenza di un quadro conoscitivo formalizzato e reso disponibile dall'autorità competente, poiché la gestione del rischio richiede un supporto tecnico-organizzativo che solo la Regione è in grado di fornire. Al contempo, non può essere esclusa la responsabilità per omissione dell'autorità comunale quando il pericolo sia direttamente percepibile e non richieda valutazioni specialistiche ulteriori. Sotto il profilo strettamente penalistico, l'organo comunale assume una posizione di garanzia derivante da poteri di intervento contingibile e urgente, che sorge *ex lege* in presenza di un pericolo attuale e immediato.

#### **10.1.1. La diligenza doverosa: la soglia della prevedibilità degli organi comunali.**

Ora, quanto al contenuto del «dovere di diligenza», la Suprema Corte, in primo luogo, precisa che la regola cautelare di riferimento è elastica, poiché il presupposto dell'art. 15 («*imminente pericolo di caduta di valanghe*») è formulato in termini ampi e indeterminati, e richiede, pertanto, una rigorosa contestualizzazione fattuale e un solido giudizio di prevedibilità dell'evento valanghivo.

In questa prospettiva, dopo aver esaminato i singoli dati emergenti dalle motivazioni di merito, soffermandosi, in particolare, sugli elementi maggiormente valorizzati in appello<sup>43</sup>, gli Ermellini censurano, in particolare, la contrapposizione, operata dalla Corte territoriale, tra «prevedibilità scientifica» e «prevedibilità giuridica», intesa quest'ultima come concetto attenuato, come mera possibilità del verificarsi dell'evento naturale. Si tratta di un aspetto assolutamente errato – secondo il Collegio di legittimità.

La necessità di conformare la tipicità colposa al principio di tassatività,

---

<sup>43</sup> In particolare, la Carta storica delle valanghe, le Linee guida regionali del 2015 per i Piani comunali e intercomunali di emergenza e i bollettini Meteomont. La Suprema Corte, con riferimento alla Carta storica, osserva che «pur censendo nove episodi valanghivi tra il 1957 e il 2013 nell'area circostante, non ha capacità predittiva autonoma, costituendo solo uno degli elementi che avrebbero dovuto essere utilizzati per redigere la CLPV». «Le Linee guida regionali, che riconoscevano l'elevato rischio valanghivo del Comune di Farindola – scrivono i Supremi Giudici – non potevano essere pienamente operative in assenza della Carta dei rischi locali (CRLV), unico strumento idoneo a consentire una prevedibilità astratta del fenomeno nel sito dell'hotel». Infine, quanto ai bollettini Meteomont, la Corte osserva che essi non consentono di prevedere né la localizzazione precisa né la magnitudo dell'evento, tanto più in un caso come quello di *Rigopiano*, caratterizzato da una valanga di portata eccezionale, capace di distruggere e trascinare a valle una struttura in cemento armato.

unitamente al carattere normativo della colpa – spiegano i Supremi Giudici – implica che la regola cautelare cui l’agente deve attenersi preesista alla sua condotta, possieda una consistenza oggettivamente percepibile e abbia natura effettivamente doverosa. Tali requisiti risultano soddisfatti solo quando la regola è positivizzata – come accade nella colpa specifica, nella quale si presume che il legislatore abbia previamente attinto a conoscenze scientifiche – oppure quando, nell’ambito della colpa generica, l’agente possa fare affidamento su una sedimentazione giurisprudenziale o sociale circa la prevedibilità dell’evento, che presuppone normalmente una sua regolarità statistica, ossia la conoscenza o conoscibilità della relativa probabilità su base scientifico-statistica<sup>44</sup>: infatti, «è la ripetibilità sull'*event-type* ad innescare il dovere della previsione, e non certo la capacità di immaginazione individuale (peraltro variabile di persona in persona, a seconda delle esperienze/conoscenze di ciascuno, e della sua emotività)»<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Sul rapporto tra prova scientifica e prevedibilità, si rinvia a CONSULICH F., *Disastri evitabili e forme della colpa nell’organizzazione pubblica*, cit.. Si veda anche BONZANO C., *Processo e scienza al cospetto di disastri naturali: la Cassazione sulla “prevedibilità” della tragedia di Rigopiano*, in *Arch. pen. (web)*, 3, 2025.

<sup>45</sup> A questo punto, la Sesta Sezione richiama espressamente le Sezioni Unite *Franzese* (Cass. pen., SS.UU., 10 luglio 2002, n.30328), scrivendo: «In tal senso, la probabilità statistica, il cui rilievo, in sede di accertamento del nesso causale, fu ridimensionato dalle Sez. U. n. 30328 del 10 luglio 2002, *Franzese*, cit. a vantaggio della “probabilità logica”, si sta conquistando uno spazio irrinunciabile nell’area tematica della colpa». Sul punto, va detto che, fino all’ultimo decennio del Novecento, la giurisprudenza penale (Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793 – disastro di *Stava*) ha tradizionalmente concepito condotta ed evento come fatti singolari e irripetibili, adottando una prospettiva individualizzante dell’accertamento causale fondata su una logica del *post hoc propter hoc* che, valorizzando la mera successione temporale, si conciliava con il principio del libero convincimento del giudice. Tale impostazione è stata progressivamente superata dall’affermazione del paradigma condizionalistico integrato dall’esigenza di sussumere i casi sotto leggi scientifiche di copertura, svolta che trova un primo significativo approdo nella giurisprudenza relativa al disastro di *Stava*, la quale ha imposto un rigoroso collegamento nomologico – deduttivo o probabilistico – tra condotta ed evento e ha ridimensionato l’idea del giudice come creatore di leggi causali, promuovendo un approccio generalizzante fondato sulle regolarità scientifico-esperienziali. La crisi del cd. «diritto penale di evento» e la tendenza a modulazioni imputative basate sull’aumento o sull’omessa diminuzione del rischio hanno reso necessario un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che hanno delineato una metodologia bifasica per l’accertamento del nesso causale distinguendo tra probabilità statistica e probabilità logica, nonché tra causalità generale e causalità individuale, e ribadendo l’imprescindibilità del modello nomologico pur riconoscendo la funzione delle leggi statistiche come leggi di copertura quando adeguatamente integrate nel ragionamento probatorio. In tale quadro, le Sezioni Unite hanno valorizzato la dimensione eminentemente processuale del concetto di causa, spostando l’attenzione dal mero grado di probabilità della generalizzazione alla possibilità di pervenire a una conclusione in termini di certezza processuale: la probabilità logica consente di affermare che

Per converso, la semplice possibilità materiale di un evento naturale, non corroborata da indici oggettivi (*alert*, segnali precursori, *red flags*, *signa facta*) che consentano una riconoscibilità, sia pure para-psicologica – afferma la Suprema Corte – del pericolo, non può fondare un rimprovero colposo. Insomma, la prevedibilità penalmente rilevante deve essere intesa come un concetto *robusto*: non si esaurisce nella mera possibilità materiale dell'evento, ma si configura come un vero e proprio «dovere di prevedere», che non può prescindere da un'adeguata base giustificativa, ancorata a criteri oggettivi e verificabili.

Da ciò, conclude la Corte di legittimità, «si conferma, (...), come la conoscenza giuridica sia giocoforza debitrice di quella scientifica, che non può non orientare il giudizio dell'interprete e, prima, deve poter fungere da guida all'operato dell'agente»<sup>46</sup>.

---

la conclusione presenta un alto grado di credibilità razionale e, salvo interferenze di decorsi alternativi, di ritenere che la condotta dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, sia stata condizione necessaria dell'evento e, quindi, attribuibile all'agente. Tale impostazione ha avuto un successo applicativo dovuto al riconoscimento realistico della natura processuale della causalità e nella necessità che il convincimento giudiziale poggi su evidenze e regolarità scientifiche adeguatamente valutate. Pochi anni dopo, la Quarta Sezione (cd. sentenza *Cozzini* – Cass. pen., Sez. IV, 17/09/2010, n.43786) ha ulteriormente precisato il ruolo della scienza nel processo penale, declinando analiticamente le fonti di conoscenza che devono orientare il criterio del giudizio di causalità e definendo la base epistemica del convincimento giudiziale, sicché il giudice è chiamato a fondare il proprio accertamento su un bilanciamento rigoroso tra modello nomologico, dati empirici e valutazione processuale delle prove. La sentenza *Franzese* ha progressivamente consolidato la propria funzione orientativa nella giurisprudenza, affermandosi come modello di riferimento cui gli interpreti guardano con costante deferenza; la dottrina ha osservato come le pronunce successive, pur richiamando ossequiosamente i principi enunciati da *Franzese* e da *Cozzini*, raramente si discostino formalmente da tali decisioni-guida, mentre non mancano casi in cui la conformità formale si traduce in una applicazione sostanzialmente difforme, con l'adozione di stilemi rituali che celano l'inosservanza dei criteri sostanziali fissati dalle Sezioni Unite. In questo senso, GARGANI A., *Profili fenomenologici del "dogma causale": involuzioni applicative e problematiche proiezioni 'esterne' del metodo Franzese*, in *disCrimen*, 19.1.2026. Per un'essenziale indicazione bibliografica, D'ALESSANDRO F., *La sentenza "Franzese", venti annidopo: punti fermi e nodi irrisolti della spiegazione causale nel processo penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2022, pp. 1047 ss.; PALIERO C.E., *Causalità e 'probabilismo': la "svolta Franzese" tra punti fermi e questioni aperte*, in *Riv. it. med. leg.*, 2022, pp. 992 ss.; BARTOLI R., *Il nodo irrisolto della sentenza Franzese e le conseguenze nefaste nei processi d'amianto*, in *Riv. it. med. leg.*, 2022, pp. 1077 ss.; DI GIOVINE O., *Vedere e immaginare (controfattuali). Il ragionamento causale nella sentenza Franzese*, in *Riv. it. med. leg.*, 2022, pp. 1026 ss.

<sup>46</sup> Sul punto, la pronuncia precisa che tanto è vero «a condizione che (...) di vero sapere scientifico si tratti o, per meglio dire, sempre che il metodo usato dagli esperti nell'enucleare tale conoscenza sia ritenuto valido, per aver superato il vaglio del giudice che, in base alla nota ed ancora attuale giurisprudenza di questa Corte, ne è "custode"».

### **10.1.2. Il test di esigibilità in concreto della diligenza degli organi comunali.**

Dopo aver dettato alcune coordinate per l'applicazione dei principi enunciati nella motivazione al giudice del rinvio, nella parte conclusiva dedicata alla posizione dei due amministratori comunali, la Suprema Corte esclude l'applicabilità, al caso in esame, di precedenti orientamenti giurisprudenziali che avevano ancorato la prevedibilità, ai fini della colpa, alla semplice «non impossibilità» dell'evento, talora desunta dalla potenziale ripetibilità di accadimenti passati.

Emblematica, in tal senso, la vicenda dell'alluvione di Sarno, in cui si è affermato che, «nel caso di eventi o calamità naturali che si sviluppino progressivamente, il giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso - necessario perché possa ritenersi integrato l'elemento soggettivo del reato sia nel caso di colpa generica che in quello di colpa specifica - va compiuto non solo tenendo conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi, ma valutando, anche sulla base di leggi scientifiche, la possibilità che questi eventi si presentino in futuro con dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura catastrofiche»<sup>47</sup>. Qualora, poi, manchino leggi scientifiche idonee a descrivere anticipatamente l'evoluzione di eventi calamitosi, la prevedibilità deve essere accertata verificando la concreta possibilità che l'evento dannoso si realizzi, senza ricorrere ai criteri di «elevata credibilità razionale», che attengono esclusivamente all'accertamento del nesso causale.

La Suprema Corte, richiamando anche i presupposti concettuali relativi alla tipologia degli eventi calamitosi, prende le distanze dal precedente in ragione della profonda diversità dei contesti fattuali. Da un lato, infatti, l'evento alluvionale di Sarno presentava una dinamica progressiva, sviluppatasi nel tempo a seguito di intense precipitazioni, in un contesto già segnato da precedenti fenomeni, seppur meno gravi e, dunque, caratterizzato da un significativo preavviso. Dall'altro lato, la valanga che ha colpito l'hotel *Rigopiano* si è abbattuta con forza distruttiva improvvisa, senza alcun preavviso e senza precedenti eventi sul sito specifico, come attestato dalla presenza del faggeto secolare circostante, pur in un'area più ampia storicamente interessata da valanghe.

Ne deriva che gli amministratori comunali operarono in un contesto di

---

<sup>47</sup> Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761 rv. 247016.

particolare incertezza, qualificabile come «rischio ignoto»: la riduzione dell'«opacità» della situazione di pericolo<sup>48</sup> avrebbe richiesto la previa individuazione del sito come esposto al rischio valanghivo, mediante gli strumenti di previsione e prevenzione che, tuttavia, non erano stati attuati a livello regionale: «in tal caso - ammettendo pure che l'albergo si fosse trovato comunque in quella zona e che avesse operato anche nei mesi invernali -ben altro senso avrebbe avuto il rischio valanghe segnalato dai bollettini Meteomont con riferimento a vasta ed indistinta zona montuosa; rischio, come ricordato, peraltro intensificatosi a ridosso della tragedia ma che, comunque, avrebbe con ogni probabilità portato all'attivazione della sala operativa comunale e, quindi, ad approfondimenti ulteriori».

Inoltre, nel contesto di grave emergenza meteorologica dei giorni precedenti la tragedia, e considerata la difficoltà di immaginare un evento valanghivo della portata di quello effettivamente verificatosi, non può escludersi – scrivono i Supremi Giudici – che la struttura in cemento armato apparisse ai garanti comunali addirittura più sicura di altre. Né si registrarono, nei giorni antecedenti, eventi precursori di minore entità che potessero fungere da segnale d'allarme per un pericolo imminente.

Alla luce di tali elementi, risultano quantomeno dubbie la doverosità e la proporzionalità dello sgombero dell'hotel, considerate le conoscenze effettive e la conoscibilità *ex ante* del rischio poi concretizzatosi.

Infine, con riguardo alla percepibilità dell'imminenza del pericolo, la Corte di legittimità, infine, richiama le numerose e intense scosse di terremoto verificatesi nella stessa giornata sul territorio abruzzese e nel Comune di Farindola, avvertite con forte spavento dagli ospiti e dal personale dell'albergo. Il quesito è se tali scosse – secondo l'esperienza comune e il buon senso, più che sulla base di conoscenze specialistiche – potessero essere percepite come un segnale d'allarme per la loro presunta capacità di destabilizzare il manto nevoso sovrastante la struttura. La conclusione della Suprema Corte è pragmatica: quale che sia la risposta, a quel punto lo sgombero non sarebbe comunque stato più possibile via terra, a causa dell'impercorribilità accertata della SP 8; né risulta adeguatamente approfondita, nelle fasi di merito, la possibilità di un tempestivo intervento mediante elicotteri, tenuto conto delle condizioni meteorologiche e

---

<sup>48</sup> CASTRONUOVO D., *Gestione "organizzata" del rischio di calamità. Colpa "distale" e "prossimale" alla luce della sentenza della Cassazione sul disastro di Rigopiano*, cit., p.45.

della fattibilità tecnica dell'operazione.

### 11. Sintesi dei criteri orientativi enucleabili dalla sentenza *Rigopiano*.

L'analisi condotta consente di affermare che la sentenza *Rigopiano* segna un momento significativo nella teoria dell'imputazione colposa per eventi naturali, inaugurando (o stigmatizzando) un insieme di criteri orientativi che delineano un vero e proprio paradigma sistemico. La Suprema Corte, infatti, non si limita a correggere gli errori interpretativi dei giudici di merito, ma ricostruisce in modo organico la responsabilità dell'amministratore pubblico nelle calamità naturali, superando la logica ottocentesca del *casus* come limite assoluto all'imputazione<sup>49</sup>.

Una lettura che può declinarsi in criteri distinti.

Il primo criterio orientativo è il passaggio dal paradigma dell'evento (naturalistico) al paradigma del rischio (normativo). L'evento naturale – quando istantaneo e privo di segnali anticipatori – resta ontologicamente non imputabile, ricollocando il giudizio imputativo sulla gestione del rischio governabile attraverso attività programmatiche, valutative e preventive. La colpa non ha ad oggetto il fenomeno naturale in sé – per definizione, imprevedibile nel *quando* e nel *quomodo* –, ma gli effetti che produce in un contesto organizzato, quando tali effetti conoscibili erano anche prevenibili mediante l'adozione di cautele anticipate.

Il secondo criterio strutturale, avendo la capacità di selezionare la tipicità oggettiva, riguarda la distinzione tra «pericolo» e «rischio». Il «pericolo» è il fenomeno naturale nella sua dimensione oggettiva; il «rischio» è l'impatto potenziale di quel fenomeno su persone e beni, che è governabile, e su cui può innestarsi un rimprovero colposo.

Il terzo criterio riguarda la temporalità della colpa: la Suprema Corte introduce, di fatto, la categoria della colpa «distale», diversa dalla colpa «prossimale»: una colpa che si colloca nella fase anteriore alla manifestazione del pericolo, e che riguarda obblighi di programmazione e di valutazione propri dei livelli istituzionali spazialmente più remoti rispetto al locus di manifestazione dell'evento imprevisto naturale. In presenza di tali eventi, la prevenzione efficace è solo quella anticipata; di conseguenza, la responsabilità penale si radica nella fase remota della gestione del rischio, non in quella più prossima all'emergenza, non governabile per definizione.

---

<sup>49</sup> Su cui *infra* §§ 3 ss.

Il quarto criterio di orientamento riguarda la definizione dei poteri impeditivi del garante *ex art.40, co.2, c.p.*: nelle organizzazioni complesse, il potere impeditivo non coincide con la capacità materiale di impedire l'evento lesivo, ma con la possibilità di attivare processi decisionali, sollecitare organi tecnici, coordinare strutture e predisporre strumenti conoscitivi. Il potere di sollecitazione *lato sensu* è così la forma tipica di manifestazione del potere impeditivo nei reati omissivi colposi che coinvolgono organizzazioni multilivello.

Il quinto criterio è la struttura bifasica della posizione di garanzia, articolato in «dovere di diligenza» (fonte normativa o per contatto sociale) e «diligenza doverosa» (contenuto concreto della regola cautelare), che consente di evitare imputazioni automatiche e di calibrare il rimprovero sulla reale sfera di competenza del garante.

L'ultimo criterio, infine, è la «prevedibilità per classe di eventi»: per gli eventi imprevisi non è necessaria la prevedibilità puntuale (del singolo evento naturale), ma la prevedibilità della classe di eventi cui esso appartiene, consentendo così di imputare solo ciò che era conoscibile e governabile *ex ante*, evitando la logica del *capro espiatorio* e garantendo un giudizio coerente con la complessità dei fenomeni naturali.

## SEZIONE SECONDA

### COLPA SPECIFICA, EVENTO FORTUITO E CLIMATE CHANGE

#### **1. Appunti sul ruolo della colpa specifica nel sistema prevenzionistico (anche della protezione civile.**

Nei sistemi prevenzionistici contemporanei, la colpa specifica – come indicato nella sentenza *Rigopiano*<sup>50</sup> – assume un ruolo centrale perché la regola cautelare positivizzata sostituisce il tradizionale giudizio di prevedibilità dell'agente modello, incorporando conoscenze tecniche e scientifiche che appartengono a domini specialistici non accessibili all'uomo comune. In un contesto segnato da crescente complessità tecnologica e da un affinamento dei meccanismi di gestione del rischio, ciò ha determinato un'espansione progressiva delle cautele tipizzate e una parallela riduzione dell'area della colpa generica, con

---

<sup>50</sup> *Supra* Sezione I § 7.1.

una minore personalizzazione del giudizio, ma una maggiore certezza applicativa.

Del resto, l'estensione della punibilità nei sistemi prevenzionistici in genere attraverso il criterio ordinario della colpa generica, ha determinato (si pensi al sistema della sicurezza sul lavoro) evidenti e marcate forzature dei principi di tipicità e di colpevolezza, in ragione di una responsabilità colposa sovente affermata senza una rigorosa e previa determinazione della regola cautelare violata e senza una verifica della concreta e soggettiva esigibilità dell'osservanza dell'obbligo prevenzionistico. Va appunta una riflessione proprio sulla colpa specifica come auspicato esclusivo criterio imputativo in tali sistemi.

La tutela prevenzionistica in genere è finalizzata a governare il rischio insito nelle attività produttive, per la tutela della vita, incolumità e salute dei cittadini o quelli che ormai vengono sempre più indicati solo come consumatori. Tuttavia, la certa finalizzazione prevenzionistica si pone l'obiettivo di azzerare il rischio del verificarsi dell'evento o del pericolo, oppure si limita a volerlo contenere entro una soglia di rischio consentito? L'opzione non è di poco conto: nel primo caso, la verifica dell'evento costituirebbe la prova evidente di una responsabilità colposa; nell'altro caso, la verifica dell'evento porrebbe il problema di accertare se lo stesso si pone nell'alveo del rischio consentito o in quello del rischio illecito.

La scelta fondamentale non pare essere stata effettivamente selezionata nel sistema della protezione civile in genere, ove accanto a misure generali di eliminazione dei rischi<sup>51</sup> e, ove ciò non sia possibile, di contenimento al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico<sup>52</sup>, sono previste

---

<sup>51</sup> Ad esempio, l'art.5, co.5, lett. a), d.lgs. 1/2018 stabilisce: «Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);...».

<sup>52</sup> L'art. 11 legge 31 dicembre 1982, n. 979, "Disposizioni per la difesa del mare": «Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione

misure di riduzione dei rischi alla fonte<sup>53</sup>. Non è una scelta semplice, resa difficile dal bilanciamento tra la salvaguardia assoluta dell'incolumità pubblica (che dovrebbe far optare per l'azzeramento del rischio) e le esigenze di una società strettamente legata a processi intrinsecamente pericolosi per le modalità o per le sostanze che si impiegano (che imporrebbe di determinare un'area di rischio consentito). La tentazione sarebbe quella di estendere il criterio dell'imputazione colposa generica, al solo fine di riaffermare – nei casi di incidenti catastrofici – il «senso di sicurezza» nella comunità, ovvero l'effettività della vigenza delle norme di tutela e, dunque, individuare il responsabile, cercando di evitare, come sottolineano i Supremi Giudici, «di assecondare la logica, *ex post*, del "capro espiatorio", naturalmente radicata nell'interprete e stimolata dalla dimensione emotiva di larga parte del diritto penale (come nel caso di specie)»<sup>54</sup>. Inoltre, sotto il profilo più strettamente giuridico, tale criterio di imputazione soggettiva tende a distorcere le fondamentali strutture garantistiche dell'illecito penale, in balia dell'interpretazione critico-culturale del giudice penale.

È una situazione che andrebbe seriamente rivista in una società democratica che impone, nella materia penale, la prevedibilità della punizione del comportamento illecito, nel senso che la norma incriminatrice (anche nella sua effettiva applicazione) deve essere sufficientemente precisa e chiara per non consentire arbitrarie applicazioni da parte del giudice e permettere al cittadino, non solo, di conformare il suo comportamento alle prescrizioni legali, ma, soprattutto, di prevedere, con sufficiente certezza, l'applicazione della misura afflittiva.

La conferma della garanzia della prevedibilità della punizione può essere ottenuta con la strutturazione del sistema prevenzionistico in genere sulla sola colpa specifica, che assicura il rispetto di almeno due dimensioni della legalità penale: la riserva di legge, garantendo al solo legislatore (o autorità amministrativa) di individuare la regola cautelare; la prevedibilità della punizione, assicurando al cittadino o pubblico amministratore (nel caso di specie)

---

del carico del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli...».

<sup>53</sup> Si pensi agli artt.2, co.1 e 5, lett. b) e c), d.lgs. 1/2018, laddove si stabilisce l'onere di predisporre misure volte alla «mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo» e «del rischio in occasione di eventi calamitosi».

<sup>54</sup> Cass. pen., Sez. VI, 11 marzo 2025, cit., *Motivi della decisione*, § 2.1.

di conoscere esattamente i comportamenti da tenere nella gestione del rischio affidatogli.

La base giuridica dell'argomentazione di compatibilità necessaria della colpa specifica con la riserva di legge, si giustifica dando una relativa lettura rinforzata nella materia prevenzionistica, tenuto conto della natura altamente «consumeristica» della società contemporanea<sup>55</sup>, per cui la tutela penale anche dell'incolumità pubblica in genere va necessariamente bilanciata con la libertà dell'iniziativa economica.

Così, l'art.41 Cost., nel garantire la libertà dell'iniziativa economica privata, ne impone lo svolgimento in armonia con l'«utilità sociale» e senza recare «danno alla sicurezza» collettiva e dei singoli. Tale finalizzazione dell'iniziativa economica è garantita da «controlli opportuni» individuati dalla «legge». La lettura combinata, dunque, degli artt.25, co.2, e 41, co.3, Cost., descrive una modalità di normare nella materia penale prevenzionistica per cui le regole cautelari da rispettare (declinazione dei «controlli opportuni» a cui fa riferimento l'art.41, co.3, Cost.) dovrebbero essere scritte, così escludendo quelle non-scritte che, in un sistema regolamentato, assumendo un ruolo residuale, costringerebbero l'iniziativa economica in un'area decisamente più ridotta rispetto a quella del rischio consentito delineata dal legislatore e garantita dalla Costituzione<sup>56</sup>.

In questa prospettiva, la strutturazione del sistema di protezione civile sulla base di regole cautelari positive non solo risponde alle esigenze interne di

---

<sup>55</sup> Con tale espressione si intende descrivere un tratto strutturale delle odierne formazioni sociali, caratterizzate da una marcata centralità dei processi di produzione, distribuzione e fruizione di beni e servizi. In tale prospettiva, la società contemporanea viene interpretata come un contesto economico-sociale nel quale l'identità dei soggetti, le dinamiche relazionali e le stesse politiche pubbliche risultano profondamente influenzate dalla logica del consumo e dalle esigenze del mercato. L'aggettivo *consumeristico* non si limita a evocare la figura giuridica del "consumatore", ma richiama un paradigma più ampio, nel quale: (1) il cittadino tende a essere considerato primariamente come utente o consumatore di beni e servizi; (2) la regolazione pubblica assume spesso la forma di tutela del consumo e della sicurezza dei prodotti e delle attività economiche; (3) le politiche di prevenzione del rischio si modellano sulla necessità di garantire standard di sicurezza coerenti con il funzionamento dei mercati e con la protezione degli interessi diffusi. In questo senso, definire la società contemporanea come «altamente consumeristica» significa riconoscere che la dimensione del consumo non è un fenomeno marginale, bensì un principio ordinatore che incide sulla configurazione dei beni giuridici, sulla struttura degli obblighi prevenzionistici e, più in generale, sulla stessa funzione del diritto penale dell'economia.

<sup>56</sup> Per un'analisi dei rapporti tra iniziativa economica e diritto penale, *ex multis*, ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Il Mulino, Bologna, 2010, *passim*.

legalità, prevedibilità e certezza del diritto, ma si inserisce anche in un quadro europeo che richiede livelli elevati e omogenei di tutela della sicurezza collettiva. In un'Unione caratterizzata da una società spiccatamente orientata al consumo, nella quale i cittadini sono frequentemente destinatari di servizi pubblici complessi e fruitori di infrastrutture e attività ad alto contenuto tecnologico, la protezione civile assume una funzione essenziale di garanzia della fiducia pubblica nella sicurezza del territorio e delle attività economiche.

L'uniformità degli obblighi prevenzionistici non mira soltanto a garantire condizioni economiche tendenzialmente eque tra gli operatori dei diversi Stati membri, ma anche a evitare che differenze normative nella gestione dei rischi naturali o antropici producano asimmetrie nella protezione dei cittadini-consumatori, i quali si muovono, vivono e lavorano in un mercato interno integrato. In una società fortemente consumeristica, la sicurezza del territorio, come anche dell'ambiente, delle infrastrutture e dei servizi pubblici diventa, infatti, un prerequisito del corretto funzionamento del mercato e della stessa libertà di iniziativa economica.

In tale quadro, la scelta di fondare la responsabilità colposa esclusivamente sulla violazione di regole cautelari specifiche appare non solo coerente con i principi costituzionali nazionali, ma anche funzionale a garantire quella convergenza normativa che l'Unione Europea considera essenziale per assicurare un livello elevato e uniforme di protezione dei cittadini e, al contempo, un ambiente economico prevedibile e non distorto per gli operatori che concorrono alla gestione dei rischi nel territorio dell'Unione.

## **2. La definizione di «evento imprevisto» come pericolo puro e costruzione sociale del rischio.**

Di pari rilievo è la definizione degli «eventi imprevisti», strettamente connessa alla teoria sociologica del rischio, che da decenni ha mostrato come i fenomeni naturali non esauriscano la loro rilevanza nella dimensione fisica del pericolo, ma assumano significato giuridico (e politico) solo attraverso le scelte organizzative che determinano l'esposizione delle comunità agli effetti delle calamità naturali (in particolare).

Secondo quanto delineato nella sentenza *Rigopiano*, come visto, l'«evento imprevisto» è un fenomeno naturale privo di segnali anticipatori, a dinamica istantanea o non scandita in fasi riconoscibili, che non consente interventi

emergenziali efficaci e che, proprio per questo, rende irrilevanti le cautele contingenti e sposta il giudizio di responsabilità in una fase anticipata. L'imprevedibilità non riguarda la possibilità astratta del verificarsi dell'evento naturale – che può essere nota e storicamente documentata – ma la mancanza di indicatori operativi che consentano di attivare misure di protezione nell'imminenza del disastro.

In questo senso, l'imprevedibilità è operativa, non epistemica, alla stregua di una nozione sociologica del rischio che, da Ulrich Beck<sup>57</sup> a Niklas Luhmann<sup>58</sup>, offre una chiave interpretativa che conforma una simile impostazione. Beck ha mostrato come il rischio sia una costruzione sociale, il prodotto delle decisioni collettive che determinano la distribuzione delle vulnerabilità, mentre Luhmann distingue tra pericolo, che deriva da fattori esterni non controllabili, e rischio, che nasce quando il danno è riconducibile a decisioni.

Ora, la Suprema Corte, nel distinguere tra «pericolo» e «rischio», recepisce implicitamente, come detto, questa lettura: il «pericolo» è la valanga, il «rischio» è la scelta di costruire, mantenere, utilizzare e non mappare un sito esposto. L'«evento imprevisto», dunque, è un pericolo *puro*, ma il rischio che un tale pericolo produca danni (certamente prevedibile) è, dunque, il risultato di decisioni amministrative, pianificatorie e organizzative (quantomeno deficitarie).

Da questa convergenza discende un effetto sistemico decisivo: la responsabilità penale non può essere ricercata nella gestione dell'emergenza, perché l'emergenza, per definizione, non è gestibile, ma deve essere indagata nella mancata adozione delle misure programmatiche e strutturali che avrebbero potuto mitigare l'impatto dell'evento.

La colpa, dunque, si colloca nella fase remota, non in quella prossima: la prevenzione anticipata – mappatura dei pericoli, classificazione dei siti, pianificazione territoriale, limitazioni d'uso, predisposizione degli strumenti conoscitivi – diventa il fulcro del giudizio di responsabilità, mentre la prossimità territoriale non è più un criterio sufficiente (o esclusivo) per individuare le posizioni di garanzia.

La categoria degli eventi imprevisti svolge così una funzione politico-criminale essenziale: impedisce che il giudizio penale si trasformi in una reazione

---

<sup>57</sup> BECK U., *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, cit., 2013.

<sup>58</sup> LUHMANN N., *Soziologie des Risikos*, Berlin, 1991, trad. it. *Sociologia del rischio*, Mondadori, Milano 1996.

emotiva alla tragedia, orientata – come avvertito nella sentenza *Rigopiano* – alla ricerca di un *capro espiatorio* tra i soggetti più vicini al luogo del disastro e impone, invece, di valutare la catena delle decisioni che hanno costruito, nel tempo, il rischio. In questa prospettiva, la responsabilità degli amministratori pubblici non nasce dall'evento naturale, ma dalla costruzione sociale del rischio; non dalla mancata reazione, ma dalla mancata anticipazione; non dalla prossimità fisica, ma dalla titolarità dei poteri di organizzazione del territorio e di gestione preventiva dei pericoli. Se si vuole, l'«evento imprevisto», da intendere sempre come concausa dell'offesa, diventa così il criterio ordinatore di un sistema di imputazione colposa che è coerente con il principio di colpevolezza e capace di misurarsi con la complessità dei fenomeni naturali nelle società contemporanee.

### 3. L'evento «fortuito» nella tradizione ottocentesca: Carmignani e Carrara.

È plausibile domandarsi se l'evento imprevisto, così come definito nella sentenza *Rigopiano*, possa coincidere con l'«evento fortuito» richiamato nella tradizione dogmatica nostrana, con particolare riguardo all'imputazione colposa.

In breve, accedendo alla tradizione classica, negli scritti di Carmignani<sup>59</sup> e di Carrara<sup>60</sup> la nozione di «evento fortuito» – nelle sue varianti terminologiche di *casus*, caso fortuito, caso maggiore, forza maggiore – si colloca al cuore della teoria dell'imputazione, come categoria-limite che consente di distinguere ciò che può essere rimproverato all'agente da ciò che, pur causalmente connesso alla sua azione, sfugge alla sua signoria normativa.

In Carmignani, il punto di partenza è netto: vi sono situazioni in cui l'agente, «in onta di ogni sua diligenza», pur avendo fatto tutto quanto è umanamente e giuridicamente esigibile per conoscere la disposizione di legge, per comprendere i rapporti tra il fatto che si accinge a compiere e la norma che lo disciplina, e per prevedere «tutti i possibili effetti fisici della sua azione», non riesce tuttavia a preservarsi dall'infrangere la legge.

In tali casi, la colpevolezza «non potrebbe essergli in alcun modo imputata», perché l'effetto lesivo è «casuale, e contro l'intenzione dell'agente»: è, appunto, *casus*, ciò che «rende vana ogni precauzione». Carmignani coglie con grande lucidità il nucleo strutturale dell'evento fortuito: esso non coincide con il mero

---

<sup>59</sup> CARMIGNANI G., *Iuris Criminalis Elementa*, IV Ed., Perego-Salvioni, Roma, 1829, pp.91,92 (§ 166)

<sup>60</sup> CARRARA F., *Opuscoli di diritto criminale*, II Ed., XXXI, *Sul Caso Fortuito*, Giusti, Lucca, 1870, pp.7 ss.

accadimento naturale, ma con l'evento che si colloca oltre il raggio d'azione della diligenza esigibile, sia che derivi dall'azione degli uomini, sia che provenga dagli elementi.

Per questo può essere denominato, nella tradizione, caso fortuito, caso maggiore, fato, danno fatale, infortunio, forza maggiore: tutte espressioni che rinviano a una comune idea di inevitabilità e di non dominabilità, a cui Carmignani aggiunge una significativa precisazione di grande rilievo dogmatico: il caso è davvero fortuito – e dunque non imputabile – solo quando si innesta su un'azione in sé lecita; se, invece, «l'agente avesse dato opera ad un fatto in se stesso illecito», l'evento che ne segue, pur oltre l'intenzione, non lo esonera da responsabilità. Accade infatti che, sebbene il danno segua oltre l'intenzione dell'agente, «l'azione stessa, che produsse l'effetto casuale, sia già dalle leggi vietata»: in tal caso, l'evento fortuito non è causa di esclusione della colpevolezza, perché la rimproverabilità trova il suo fondamento nell'illiceità originaria della condotta.

Da ciò, l'evento fortuito, nella lettura di Carmignani, non è una categoria puramente naturalistica, ma una figura di confine tra causalità e colpa, poiché esclude l'imputazione solo quando l'agente ha adempiuto integralmente al dovere di diligenza e quando la sua azione iniziale non era già contraria al diritto.

Francesco Carrara si muove su un terreno concettuale affine a quello del maestro pisano, ma ne accentua la sistematicità. Il caso fortuito è per lui un evento che sorprende l'agente, che «cade fuori della sua sfera di dominio», che non è né voluto né prevedibile, e che non avrebbe potuto essere evitato neppure con l'uso della diligenza ordinaria o straordinaria esigibile. La sua funzione è quella di interrompere il nesso psicologico tra l'agente e l'evento: dove manca la prevedibilità, manca la colpa. In questo senso, l'evento fortuito è una figura che opera come limite interno al principio di colpevolezza: la responsabilità penale presuppone sempre la possibilità di prevedere e prevenire l'evento; quando questa possibilità difetta, l'evento, pur causalmente riconducibile all'azione, non è giuridicamente imputabile. Anche Carrara, tuttavia, insiste sul fatto che il caso fortuito non scusa l'agente quando l'azione da cui deriva l'evento è già di per sé illecita: se il soggetto pone volontariamente in essere una condotta vietata, assume su di sé il rischio degli sviluppi causali ordinari e straordinari che ne possono derivare, salvo che intervenga un fattore talmente eccezionale da spezzare il nesso causale.

L'evento fortuito, dunque, non è una clausola di irresponsabilità generalizzata, ma una figura selettiva, che opera solo in presenza di tre condizioni cumulative: liceità dell'azione iniziale, massima diligenza esigibile, imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.

Da questa doppia tradizione ottocentesca emerge una nozione di «evento fortuito» che ha una precisa fisionomia. In primo luogo, il *casus* è concettualmente distinto sia dalla forza maggiore sia dal mero accidente, non essendo la costrizione esterna che annulla la libertà di scelta (come nella forza maggiore), né il semplice fatto che l'evento non fosse voluto; è, più precisamente, l'evento che si colloca oltre l'orizzonte della prevedibilità e dell'evitabilità secondo il parametro dell'agente diligente, e che interviene nel corso di un'azione lecita, rendendo vano ogni sforzo di conformazione alla legge. In secondo luogo, l'evento fortuito è una categoria che opera sul piano dell'imputazione soggettiva, non su quello della mera causalità: non basta che l'evento sia statisticamente raro o eccezionale, occorre che, alla luce delle conoscenze e delle possibilità concrete dell'agente, esso non potesse essere previsto né evitato.

Infine, la sua funzione è garantistica, impedendo che la responsabilità penale si trasformi in responsabilità per il solo fatto del risultato, riaffermando che il rimprovero è possibile solo quando l'evento rientra nell'area del dominio normativo dell'agente.

### ***3.1. Sintesi delle posizioni della dottrina italiana sul «caso fortuito» nel diritto penale: causale, oggettiva e soggettiva.***

Alla tradizione ottocentesca si ispira anche la dottrina contemporanea che ha elaborato la nozione di caso fortuito muovendo da prospettive differenti, ma tutte riconducibili all'esigenza di individuare un limite strutturale all'imputazione penale fondato sulla non dominabilità del *casus*.

In estrema sintesi, una prima corrente<sup>61</sup>, di matrice causale, interpreta il caso fortuito come un fattore atipico ed eccezionale che interviene nella sequenza eziologica spezzando il nesso causale tra condotta ed evento: l'accadimento fortuito è, in questa prospettiva, un elemento negativo del rapporto causale, che

---

<sup>61</sup> MALINVERNI A., *Il rapporto di causalità e il caso*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1959, pp.47 ss.; SANTORO A., *Il caso fortuito nel diritto penale*, II Ed., Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1955, pp. 291 ss.; PECORARO ALBANI A., *Caso fortuito (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, VI, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 390 ss.

impedisce di imputare l'esito all'agente perché rappresenta una deviazione anomala rispetto al decorso regolare del fatto. Una seconda linea teorica<sup>62</sup>, oggettiva (ma non causale), colloca il caso fortuito sul piano dell'imputazione oggettiva, qualificandolo come carenza di tipicità o come difetto dei presupposti necessari per attribuire l'evento lesivo al soggetto: l'evento non è imputabile non perché manchi la causalità, ma perché difetta la congruità oggettiva tra condotta ed offesa, o perché la situazione non rientra nel perimetro tipico della fattispecie incriminatrice. Una terza lettura<sup>63</sup>, di impronta soggettiva, riconduce, invece, il caso fortuito alla mancanza di colpevolezza, configurandolo come suo elemento negativo: l'evento è fortuito quando non era prevedibile né prevenibile, secondo il parametro dell'agente modello, rendendo inesigibile una condotta diversa. In questa prospettiva, il caso fortuito è un accadimento che, pur collegato causalmente alla condotta, non può essere rimproverato all'agente perché eccede la sua capacità di dominare il fatto.

Pur nella pluralità delle ricostruzioni, in dottrina, si riconosce nel caso fortuito una figura unitaria, accomunata alla forza maggiore dalla medesima funzione sistematica: operare come pre-requisito generalissimo dell'imputazione, eliminando in radice qualsiasi forma di responsabilità quando l'evento si colloca al di fuori della sfera di dominabilità umana. Il tratto distintivo del caso fortuito non è dunque l'imprevedibilità in sé, né la mera anomalia causale, ma la non prevenibilità oggettiva, intesa come impossibilità di evitarlo anche a fronte della massima diligenza esigibile. In questa chiave, il caso fortuito non è una categoria riducibile alla causalità, alla tipicità o alla colpevolezza, ma una clausola generale di esclusione della responsabilità, fondata sull'idea che il diritto penale può muovere rimprovero solo entro un orizzonte di effettiva dominabilità della situazione.

### ***3.2 «Caso fortuito» e «causa sopravvenuta»: cenni critici sulla sovrapposizione definitoria giurisprudenziale e ricostruzione dei piani dell'imputazione.***

La tradizionale distinzione tra «caso fortuito» ex art. 45 c.p. e «causa sopravvenuta» ex art. 41, co. 2, c.p. è oggetto di una progressiva sovrapposizione definitoria, poiché entrambe le categorie vengono identificate (soprattutto in

---

<sup>62</sup> RONCO M., *Il caso fortuito*, in *Comm. Ronco*, II, 1, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 666 ss.

<sup>63</sup> GREGORI R., *Premesse storico-dogmatiche ad un'indagine sul caso fortuito*, in *Ind. Pen.*, 1974, pp. 435 ss.

giurisprudenza<sup>64</sup>) in un fattore anomalo, imprevedibile e autonomo, idoneo a interrompere il nesso causale e/o a escludere la responsabilità dell'agente<sup>65</sup>. Tale sovrapposizione, tuttavia, sembrerebbe risultare dogmaticamente fragile e sistematicamente fuorviante.

In breve, si ritiene, invece, che la causa sopravvenuta rappresenti il versante oggettivo di delimitazione dell'imputazione dell'evento lesivo, in quanto interrompe il nesso causale quando un fattore successivo instaura una serie eziologica autonoma, *da sola sufficiente a determinare l'evento* e, dunque, estranea al rischio tipico attivato dalla condotta dell'agente. Il caso fortuito, che può essere anche antecedente o contestuale alla condotta dell'agente<sup>66</sup>, costituisce il corrispettivo soggettivo della delimitazione dell'imputazione, andando ad escludere il nesso di colpevolezza quando l'evento lesivo si verifica per una deviazione imprevedibile ed inevitabile rispetto al rischio governabile dall'agente. In questa prospettiva, la causa sopravvenuta interruttiva e il caso fortuito (sopravvenuto) condividono la medesima struttura concettuale — l'irruzione di un fattore anomalo (in questo senso, eccezionale), non riconducibile alla sfera di dominio dell'agente — e divergono solo per il piano su cui operano: l'una, incide sull'imputazione oggettiva, l'altro, su quella soggettiva.

La sovrapposizione emerge con particolare evidenza quando la sopravvenienza assume i tratti dell'«eccezione a una regolarità predefinita»: non un evento semplicemente raro, ma un fattore che si colloca al di fuori del rischio tipico generato dalla condotta originaria e che non è riconducibile, neppure in termini di prevedibilità di classe, al dominio di rischio dell'agente<sup>67</sup>.

In tali casi, la sopravvenienza, non solo, interrompe il nesso causale, ma integra anche un caso fortuito, poiché l'evento finale non costituisce la realizzazione del rischio che l'agente aveva il dovere di governare. Viceversa, quando il fattore sopravvenuto rappresenta una modalità tipica o statisticamente

---

<sup>64</sup> *Ex multis*, Cass. pen., Sez. V, 9 novembre 2022, n. 7205, rv. 284338-02; Cass. pen., Sez. III, 17 marzo 2021, n. 15317.

<sup>65</sup> Per tutti, cfr. VALLINI A., *“Cause sopravvenute da sole sufficienti” e nessi tra condotte. Per una collocazione dell'art.41, comma 2, c.p. nel quadro teorico della causalità “scientifica”*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, 2011, pp. 341 ss.

<sup>66</sup> SANTORO A., *Il caso fortuito nel diritto penale*, cit., p. 297, propenso a far coincidere la definizione di «caso fortuito» con quella di «causa sopravvenuta», ma collocando solo il primo nella fase antecedente o concomitante alla condotta dell'agente.

<sup>67</sup> CANESTRARI S., CORNACCHIA L., DE SIMONE G., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pp.376 ss.

frequente di sviluppo del rischio attivato dall'agente, allora, non può qualificarsi né come causa interruttiva, né come caso fortuito: si tratta di un'interposizione mediatrice, indifferente alla catena causale materiale e psichica.

### **3.3. Imprevedibilità dell'evento e imputazione dell'effetto: un confronto tra modelli.**

La nozione di «evento imprevisto», inteso come fenomeno naturale a dinamica istantanea e privo di segnali anticipatori, comporta che l'evento in sé non possa essere imputato all'agente: esso, per definizione, sfugge a ogni possibilità di percezione preventiva e non può costituire oggetto di rimprovero diretto. Ciò che può essere imputato non è dunque l'accadimento naturale nella sua manifestazione puntiforme, ma gli effetti che produce quando si inseriscono in un quadro di rischio che l'agente aveva il dovere di governare. Questa impostazione si distanzia nettamente dalla concezione classica dell'imputazione dell'evento, da Carmignani a Carrara, secondo cui l'evento è imputabile solo se prevedibile ed evitabile nel momento stesso in cui si verifica: il *casus* è non imputabile perché l'agente, pur usando la massima diligenza, non avrebbe potuto né prevederlo né impedirlo. In tale prospettiva, l'imputazione dell'evento coincide con la possibilità di dominarlo nel suo manifestarsi, e la dottrina italiana sul caso fortuito conserva questo nucleo: l'evento non è imputabile quando si colloca fuori dalla sfera di dominabilità umana, sia perché interrompe la regolarità causale, sia perché difetta la congruità oggettiva tra condotta ed evento, sia perché l'agente non avrebbe potuto conformarsi alla regola cautelare (in caso di reato colposo). In tutti questi modelli, l'imputazione dell'evento dipende dalla possibilità di prevedere e prevenire l'accadimento *nel momento in cui esso si produce*.

La categoria dell'«evento imprevisto» opera, invece, secondo una logica differente, che si avvicina alla struttura della causa sopravvenuta ma non si sovrappone ad essa. L'evento naturale, in quanto privo di segnali anticipatori, è imputabile nei suoi effetti nella misura in cui si collocano all'interno di un rischio che l'agente avrebbe dovuto governare in una fase antecedente e distale. L'imputazione non si situa nel momento immediatamente precedente all'evento, dove l'imprevedibilità è totale e l'evento si configura come fattore non dominabile, bensì nella fase di organizzazione preventiva, nella quale l'agente era tenuto a predisporre misure idonee a contenere o neutralizzare gli effetti di

un fenomeno naturale che, pur non prevedibile nel *quando* e nel *quomodo*, rientra nella classe dei rischi propri del contesto.

L'evento naturale imprevisto non integra una causa sopravvenuta interruttiva — poiché non dà origine a una serie causale autonoma né si colloca al di fuori del rischio tipico — ma opera come concausa degli effetti lesivi. La sua rilevanza ai fini dell'imputazione dipende esclusivamente dalla mancata gestione del rischio prevedibile per classe. In altri termini, l'evento imprevisto può produrre effetti penalmente imputabili quando l'agente, nella fase anteriore e programmatica della prevenzione, avrebbe dovuto predisporre gli strumenti necessari a governare quel rischio tipico, secondo la logica della prevedibilità di classe che caratterizza i fenomeni naturali privi di segnali anticipatori.

#### **4. Il paradigma dell'imputazione oggettiva come architettura del giudizio nella vicenda Rigopiano.**

L'imputazione oggettiva dell'evento (detta altrimenti «nesso di rischio») è una teoria integrativa — non sostitutiva — del tradizionale accertamento causale, di tradizione tedesca, definibile come quel «complesso dei requisiti necessari per stabilire quando un certo risultato tipico possa ritenersi ascrivibile al soggetto secondo un nesso di rischio giuridicamente rilevante»<sup>68</sup>, che, dopo tutto, rappresenterebbe «la “categoria” tecnica, a livello di analisi del reato, che esprime il “principio” di responsabilità per fatto proprio»<sup>69</sup>.

In estrema sintesi, tale teoria richiede che l'evento lesivo sia ascrivibile all'agente non già perché la sua condotta costituisce condicio sine qua non dell'evento, ma perché ha creato o incrementato un rischio illecito per il bene giuridico e l'evento realizzato rappresenta la concretizzazione proprio di quel rischio. L'accertamento si articola in due momenti:

- giudizio *ex ante*, di natura prognostico e probabilistico, diretto a stabilire se la condotta sia idonea a generare un rischio non consentito per il bene giuridico o ad aumentare un rischio già esistente e se tale rischio rientri nella sfera di competenza del soggetto;

- valutazione *ex post*, di tipo diagnostico, volto a verificare se l'evento concretamente verificatosi sia riconducibile al rischio originario oppure se sia

---

<sup>68</sup> M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento (dir. pen.)*, in «Enciclopedia del diritto. Annali, Milano, 2010, p.635.

<sup>69</sup> *Ibidem*, p.639.

stato determinato da fattori ulteriori che, soppiantando il rischio iniziale, configurano una causa sopravvenuta in senso normativo.

In questa prospettiva, la competenza rispetto al rischio funge da criterio selettivo essenziale: il fatto non può essere imputato quando il rischio realizzatosi appartiene alla sfera di responsabilità di altri soggetti o è riconducibile a fattori naturali indipendenti, dando luogo a una *causa ad excludendum* che preclude qualsiasi ulteriore indagine causale o soggettiva.

La funzione di un tale modello teorico, come anticipato, non è sostitutivo, ma correttivo, rispetto a quello condizionalistico, poiché consente di delimitare l'area dell'illecito evitando indebite estensioni della responsabilità a condotte che, pur causalmente rilevanti, non hanno determinato la concretizzazione del rischio proprio dell'agente (ovvero che rientra nella sfera di competenza dell'agente).

Ora, la sentenza *Rigopiano* sembrerebbe potersi declinare secondo il modello teorico dell'imputazione oggettiva. L'intera motivazione si struttura, infatti, secondo le due fasi tipiche dell'*objektive Zurechnung* – la valutazione *ex ante* della creazione o incremento di un rischio illecito nella sfera di competenza del garante e la valutazione *ex post* della concretizzazione di quel rischio nell'evento – e utilizza la categoria della competenza rispetto al rischio come criterio selettivo dell'*imputatio*.

La prima fase emerge con particolare chiarezza nella parte in cui la Suprema Corte individua la sfera di responsabilità (*rectius*, sfera di competenza) dei funzionari regionali della Protezione civile, evidenziando come su di essi gravasse l'obbligo di predisporre la *Carta di localizzazione del pericolo valanghe* (CLPV) e come tale obbligo costituisse un dovere programmatico essenziale per la gestione del rischio valanghivo. Gli Ermellini, come visto, sottolineano che la mancata redazione della CLPV – omissione protrattasi per anni – ha impedito la classificazione del territorio e ha determinato un rischio sistemico per tutti i siti esposti, così creando o aggravando un rischio illecito per i beni tutelati (vita, patrimonio, etc.).

La Suprema Corte affronta, poi, il tema della prevedibilità dell'evento valanghivo, chiarendone la tipologia di «evento imprevisto» nei suoi tempi e modi, ma perfettamente prevedibile come *classe di eventi* in quel contesto orografico e climatico, come dimostrato dalla *Carta storica delle valanghe* del 2007, con un ragionamento prettamente stocastico, secondo cui il giudizio *ex ante* del modello dell'imputazione oggettiva non richiede la previsione del singolo

evento, ma della tipologia di rischio.

La seconda fase dell'imputazione oggettiva — la verifica *ex post* della concretizzazione del rischio — emerge nei passaggi della pronuncia analizzata in cui si accerta che l'evento valanghivo costituisce la realizzazione proprio del rischio non governato dalla Regione: la Suprema Corte afferma, come visto, che, se la CLPV fosse stata redatta, l'area dell'hotel *Rigopiano* sarebbe stata classificata come zona valanghiva o, comunque, pericolosa, con conseguente adozione di cautele idonee a impedire o, quantomeno, ridurre gli effetti lesivi dell'evento calamitoso.

La Suprema Corte applica, poi, la *causa ad excludendum* nei confronti dei sindaci, in quella parte della decisione esaminata in cui ricostruisce la posizione degli organi comunali, evidenziando che il rischio valanghivo non rientrava nella loro competenza programmatica e che le omissioni loro imputate non hanno inciso sul rischio che si è realizzato: la mancata adozione del piano urbanistico aggiornato o l'omessa ordinanza contingibile *ex art.15 L.R. 47/1992* non hanno creato, né aumentato il rischio valanghivo, già determinato *a monte* dall'omissione regionale. Insomma, il rischio realizzatosi non appartiene alla sfera di competenza dell'organo comunale, con l'effetto che l'*imputatio* è radicalmente esclusa, senza necessità di ulteriori accertamenti causali o soggettivi.

La prova tecnico-scientifica svolge un ruolo centrale nell'accertamento del nesso di rischio: la Corte di legittimità, come detto, richiama le conclusioni dei periti che attestano la classificabilità dell'area come sito valanghivo e l'idoneità delle misure previste dalla normativa di riferimento a impedire gli eventi lesivi poi verificatisi. Infatti, i Supremi Giudici utilizzano tali accertamenti fondati su evidenze tecnico-scientifiche<sup>70</sup> per alimentare sia il giudizio prognostico *ex ante* (prevedibilità di classe, idoneità delle misure omesse) sia quello diagnostico *ex post* (concretizzazione del rischio). In particolare, nella fase prognostica, la prova tecnica serve a stabilire se e in quale misura la classe di eventi fosse conoscibile e governabile al momento delle scelte amministrative.

In conclusione, la sentenza *Rigopiano* applica coerentemente lo schema

---

<sup>70</sup> Per «elementi tecnico-scientifici» si intendono dati, modelli, perizie e pareri specialistici prodotti da esperti (geologi, ingegneri, meteorologi, sismologi, esperti di protezione civile, etc.) che descrivono: la natura e la frequenza della classe di eventi; le condizioni locali; le mappe di pericolosità; i modelli di propagazione del fenomeno; l'efficacia tecnica delle misure di mitigazione note al tempo dei fatti.

teorico dell'imputazione oggettiva: delimita la competenza rispetto al rischio, valuta *ex ante* la creazione o l'aumento del rischio illecito, verifica *ex post* la concretizzazione del rischio nell'offesa, esclude l'*imputatio* quando il rischio non è proprio e traduce l'accertamento sul piano oggettivo in un rimprovero colposo, proporzionato e non automatico.

##### **5. Sguardo comparativo. L'Act of God nel diritto penale angloamericano: evoluzione, struttura e crisi nell'epoca del cambiamento climatico.**

L'*Act of God* è una delle categorie più antiche del diritto angloamericano, con la primaria finalità di delimitare l'ambito della responsabilità individuale in presenza di eventi naturali estremi. La sua genealogia, che affonda le radici nel *common law* inglese del XVI secolo, riflette un'evoluzione complessa, nella quale si intrecciano elementi teologici, scientifici, filosofici e giuridici<sup>71</sup>.

Storicamente, e in pressoché tutte le culture, gli esseri umani hanno interpretato tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche e altri fenomeni naturali come manifestazioni dell'intervento divino. La tradizione biblica ne offre esempi emblematici: il diluvio universale<sup>72</sup>, le piaghe d'Egitto, tra cui la grandine devastante e le tenebre<sup>73</sup>, e il varco nel Mar Rosso reso possibile da un forte vento orientale<sup>74</sup> mostrano come piogge torrenziali, venti impetuosi e sconvolgimenti atmosferici fossero letti come strumenti di giudizio o liberazione. Anche la teofania del Sinai, accompagnata da tuoni, lampi e terremoti<sup>75</sup>, esprime la presenza divina attraverso fenomeni naturali estremi. Nel Nuovo Testamento, episodi come la tempesta sedata da Gesù<sup>76</sup> o il terremoto alla sua morte<sup>77</sup> confermano questa concezione teologica della natura come spazio di manifestazione del divino.

Analogamente, nelle mitologie greca, buddhista e mesoamericana, il vento, il fuoco, il tuono e l'uragano erano personificati in divinità specifiche — da *Zeus*

---

<sup>71</sup> Fra i tanti, HOWE J.L., *Act of God: A Reconsideration*, in *Washington and Lee Law Review*, 18, 2, 1961, pp. 336 ss.

<sup>72</sup> Genesi 6-9.

<sup>73</sup> Esodo 9,18-26; 10,21-23.

<sup>74</sup> Esodo 14,21-29.

<sup>75</sup> Esodo 19,16-18.

<sup>76</sup> Marco 4,35-41.

<sup>77</sup> Matteo 27,51-54.

che scaglia fulmini<sup>78</sup>, a *Indra* che irrompe come tuono<sup>79</sup>, fino alla dea maya *Huracán*, da cui potrebbe derivare il termine uragano<sup>80</sup>. Pur variando nelle forme, queste narrazioni condividono l'idea che i fenomeni atmosferici siano espressione di una volontà superiore e non il risultato di processi fisici autonomi, anche quando si riteneva che tali eventi potessero riflettere indirettamente il comportamento umano — perché gli dèi punivano o premiavano attraverso gli eventi naturali e meteorologici — la causalità prossima rimaneva comunque attribuita al divino.

Nel corso dei secoli, con l'affermazione del metodo scientifico, l'*Act of God* (espressione che tradisce evidentemente il primitivo significato teologico) ha progressivamente assunto una dimensione laica, trasformandosi da categoria teologica a criterio giuridico fondato sulla prevedibilità, sulla prevenibilità e sul dominio umano, così influenzando significativamente il *ius terribile*, in cui l'*Act of God* opera soprattutto come limite alla causalità, impedendo che l'imputazione si estenda oltre i confini della *mens rea* e della *reasonable foreseeability*. La sua evoluzione, tuttavia, è oggi messa radicalmente in discussione dal cambiamento climatico, che ha reso sempre più difficile distinguere tra eventi naturali puri ed eventi naturali antropogenici (indotti dall'uomo), erodendo progressivamente i presupposti elaborati dalla tradizione giuridica.

### 5.1. Breve itinerario storico dell'*Act of God*.

È necessario un breve cenno storico. La prima formulazione sistematica dell'*Act of God* si rinviene in *Shelley's Case* (1581), dove Sir Edward Coke affermò che non può essere imputato all'uomo ciò che deriva da «*those things which are inevitable by the act of God, which no industry can avoid, nor policy prevent*»<sup>81</sup>. Questa definizione, benché elaborata in un contesto civilistico, contiene già i tratti strutturali che caratterizzeranno l'istituto nei secoli successivi: l'inevitabilità, l'irresistibilità e l'assenza di intervento umano. Nel XVIII secolo, Lord Mansfield, in *Forward v. Pittard* (1785), definì l'*Act of God* come un evento «*which could not*

---

<sup>78</sup> OTTO W., *Gli dèi della Grecia. L'immagine del divino nello specchio dello spirito greco*, Adelphi, Milano, 2016, *passim*.

<sup>79</sup> GHETIN R., *I fondamenti del buddhismo*, Astrolabio Ubaldini, Roma, 2024, *passim*.

<sup>80</sup> MORRETTA A., *I miti maya e aztechi*, Milano, 2022, *passim*. FECHTER Z.D., *(The Act of) God's Not Dead: Reforming the Act of God Defense in the Face of Anthropogenic Climate Change*, in *Texas A&M Law Review*, 11,3, 2024, p. 695.

<sup>81</sup> BOZEMAN B.B., *Act of God*, in *South Carolina Law Review*, 4, 1952, pp. 421 ss.; SMITH D.A., *Was There a Rule in Shelley's Case?*, in *Journal of Legal History*, 30, 2009, pp. 53 ss.

*happen by the intervention of man, as storms, lightning and tempests*»<sup>82</sup>. Mansfield operava in un contesto culturale in cui la scienza newtoniana aveva già iniziato a sostituire la causalità teologica con una causalità naturale, ma evidentemente la definizione dell'*Act of God* conserva un nucleo pre-moderno: l'idea che alcuni fenomeni naturali siano così straordinari da sfuggire a ogni capacità umana di previsione e controllo.

Nel XIX secolo, la *House of Lords*, in *Nugent v. Smith* (1876), affermò:

*[I]f [a party] can shew that . . . the act of nature . . . formed the sole direct and irresistible cause of the loss, he is discharged [of liability]. In order to shew that the cause of the loss was irresistible it is not necessary to prove that it was absolutely impossible for the carrier to prevent it, but it is sufficient to prove that by no reasonable precaution under the circumstances could it have been prevented.*<sup>83</sup>.

Una tale definizione introduce due elementi fondamentali per la successiva evoluzione soprattutto per il *ius terribile*: l'esclusività causale, che anticipa la dottrina moderna della *superseding cause*, e la ragionevolezza delle misure preventive, che prefigura l'attuale criterio della *reasonable foreseeability*.

## **5.2. La trasformazione degli elementi dell'*Act of God* dalla rivoluzione scientifica del XVII secolo.**

La dottrina angloamericana ha così tradizionalmente individuato tre elementi costitutivi dell'*Act of God*:

(1) l'origine naturale dell'evento: l'evento deve essere generato esclusivamente da forze naturali, senza alcun contributo umano, diretto o indiretto;

(2) la sua imprevedibilità: l'evento non può essere anticipato da una persona ragionevole dotata delle conoscenze disponibili al tempo dei fatti;

(3) la sua irresistibilità: l'evento non può essere evitato neppure adottando tutte le misure ragionevoli di prevenzione.

La trasformazione dell'*Act of God* non può essere compresa senza considerare l'evoluzione della conoscenza scientifica, poichè «*from time immemorial, we have looked up to the stars and witnessed the hand of God in all manner of natural phenomena*»<sup>84</sup>. La rivoluzione scientifica del XVII secolo introdusse una

---

<sup>82</sup> RUNDAL M.T., "Act of God" as a defense in negligence cases, in *Drake Law Review*, 1976, p. 754.

<sup>83</sup> *Nugent v. Smith*, House of Lords, 1 CPD, 1876, p. 423 ss., disponibile su [swarb.co.uk: https://perma.cc/Y7GY-AD75](https://perma.cc/Y7GY-AD75).

<sup>84</sup> VILLA C.J., *Is the "Act of God" Dead?*, in *Washington Journal of Environmental Law & Policy*, 2017, 7, 2, p. 320.

concezione deterministica della natura, fondata su leggi regolari e verificabili, ma solo con la scienza meteorologica dell'Ottocento si iniziò a distinguere tra fenomeni ordinari e fenomeni straordinari<sup>85</sup>, introducendo il concetto di «evento estremo» come deviazione statistica significativa rispetto alla normalità climatica.

Il diritto angloamericano, nel recepire queste trasformazioni, ha progressivamente secolarizzato l'*Act of God*, definendolo come «*an extraordinary manifestation of nature which could not reasonably be anticipated or foreseen*»<sup>86</sup>, così evidenziando nella nuova nozione tre elementi scientificamente rilevanti: (1) l'eccezionalità statistica, (2) l'imprevedibilità epistemica e (3) l'inevitabilità fisica.

Nel diritto penale angloamericano, l'*Act of God* opera principalmente come limite alla causalità (*causation defense*), nel senso che il fatto può essere attribuito al reo solo se la sua condotta è *actual cause* e *proximate cause* dell'evento<sup>87</sup>. L'*Act of*

---

<sup>85</sup> Una distinzione che si trova anche nella disciplina nostrana dell'affitto di fondo rustico, ove l'art. 1637 c.c. richiama il caso fortuito quale limite alla responsabilità dell'affittuario per la perdita dei frutti o per il mancato godimento del fondo. La dottrina civilistica distingue tradizionalmente tra caso fortuito ordinario e caso fortuito straordinario, distinzione che assume particolare rilievo nei contratti agrari, dove la ripartizione del rischio tra concedente e affittuario dipende dalla natura dell'evento dannoso. Il caso fortuito ordinario comprende gli eventi naturali che, pur non imputabili all'affittuario, rientrano nella normale alea dell'attività agricola (piogge intense, gelate stagionali, grandinate ricorrenti). Tali eventi, essendo statisticamente prevedibili e connaturati al ciclo produttivo, non esonerano l'affittuario dall'obbligo di adottare le cautele ordinarie e non giustificano automaticamente l'esclusione della responsabilità. Il caso fortuito straordinario, invece, ricomprende gli eventi eccezionali, anomali e non riconducibili alla regolarità climatica o produttiva del fondo (alluvioni di portata eccezionale, siccità assolutamente anomala, calamità naturali di intensità fuori scala). Solo questi eventi, in quanto estranei alla normale prevedibilità del rischio agrario, sono idonei a escludere la responsabilità dell'affittuario ai sensi dell'art. 1637 c.c. Per una bibliografia essenziale sull'affitto di fondo rustico, dopo l'entrata in vigore della legge n. 203/1982, cfr. GERMANÒ A., ROOK BASILE E., *Il contratto di affitto di fondi rustici*, in ID., *I contratti agrari*, in RESCIGNO P., GABRIELLI E. (a cura di), *Trattato dei contratti*, Utet, Torino, 2015, pp. 25 ss.; ROOK BASILE E., *Affitto* (voce), III, *Affitto di fondi rustici*, in *Enc. giur.*, 1988, pp. 1 ss.; BOLOGNINI S., *Affitto e gestione produttiva del fondo rustico. Tra infungibilità della prestazione e tutela della proprietà*, Giuffrè, Milano, 2011, *passim*.

<sup>86</sup> RUNDAL M.T., "Act of God" as a defense in negligence cases, in *Drake Law Review*, cit., p. 755.

<sup>87</sup> La distinzione tra *actual cause* (o *cause in fact*) e *proximate cause* (o *legal cause*) costituisce un elemento strutturale della teoria della causalità nel diritto penale angloamericano. Per una ricostruzione generale del modello bifasico della causalità, si veda la trattazione classica in HART H.L.A., HONORÉ T., *Causation in the Law*, II Ed., Oxford University Press, Oxford, 1985, pp. 88-95, in cui si sottolinea come «*courts first determine whether an actor was an actual cause of damage*» mediante il «*but-for test*», ovvero il giudizio controfattuale, e solo successivamente valutano la *proximate cause*, intesa come criterio normativo volto a evitare che «*not all causes should give rise to legal liability*». La distinzione è ulteriormente chiarita attraverso il riferimento al celebre caso

God interviene come fattore che interrompe il nesso causale (*superseding cause*), impedendo che la condotta del reo sia considerata la causa giuridicamente rilevante dell'evento lesivo. La giurisprudenza ha sviluppato criteri rigorosi per qualificare un evento naturale come *superseding cause*: l'evento deve essere imprevedibile (*unforeseeable*), indipendente dalla condotta del reo e sufficientemente rilevante da interrompere la catena causale<sup>88</sup>.

---

*Palsgraf v. Long Island Railroad Co.*, in cui si descrive la funzione selettiva della *proximate cause* nel limitare la responsabilità alle conseguenze ragionevolmente prevedibili della condotta (*Palsgraf v. Long Island R.R.*, Court of Appeals of New York, 248 N.Y., 1928, p. 339 ss.). In particolare, cfr. nota successiva.

<sup>88</sup> FECHTER Z.D., (*The Act of God's Not Dead*, cit., pp. 693, 694, spiega che gli interessati che risultano essere *actual cause* di un danno possono difendersi dalle accuse di responsabilità cercando di dimostrare di non costituirne anche la *proximate cause*. Il celebre caso *Palsgraf v. Long Island Railroad Co.* – citato già nella precedente nota – rappresenta il punto di partenza per comprendere il concetto di *proximate cause*. Secondo il giudice Cardozo (Corte di Appello di New York), infatti, un soggetto non può essere ritenuto responsabile quando non vi sia «*no hazard . . . apparent to the eye of ordinary vigilance*»: ogni azione crea un'«*orbit*» of danger», e il dovere dell'agente si estende solo a coloro che ricadono entro tale *orbit*, ossia a coloro per cui un danno derivante dalla condotta dell'agente è ragionevolmente prevedibile. Pertanto, l'autore del fatto può dunque sostenere di non essere titolare di un dovere verso una determinata vittima, anche qualora la sua condotta abbia materialmente causato il danno, perché quel danno non era prevedibile rispetto a quella specifica persona. In questa prospettiva, contestare la *proximate cause* significa negare l'esistenza stessa del dovere. Diversamente, in una prospettiva solidaristica, per il giudice Andrews — dissenziente — ciascuno ha un dovere generale verso il mondo di evitare atti che possano minacciare irragionevolmente la sicurezza altrui. Il dovere, dunque, non dipende dalla prevedibilità della vittima. Tuttavia, anche in questa impostazione, l'agente può difendersi dimostrando che la propria condotta è troppo remota per essere considerata, oltre che *actual cause*, anche *proximate cause* del danno. Più in concreto – evidenzia Fechter – l'interessato può sostenere che un altro soggetto è *proximate cause* dell'evento lesivo. È il caso degli atti di terzi o degli atti di guerra, che il *Terrorism Act* del 1990 considera idonei a interrompere il nesso causale: nel caso *Box v. Jubb* (*Box v. Jubb*, Exchequer Division, 41 Law Times, 1879, p. 97 ss.), il proprietario di un bacino idrico che aveva tracimato fu ritenuto non responsabile, poiché riuscì a dimostrare che un soggetto ignoto aveva ostruito lo scarico, costituendo così la *proximate cause* dell'allagamento. Un'ulteriore eccezione difensiva per escludere il nesso causale tra agente e offesa consiste nell'invocare la *necessity defense*, che esclude la responsabilità quando l'agente ha agito sotto la «*pressure of circumstances*». Tale *pressure* può derivare da terzi — come nei casi di coercizione o costrizione — ma anche da forze naturali. Nel caso *Commonwealth v. Magadini* (*Commonwealth v. Magadini*, Supreme Judicial Court of Massachusetts, 52 N.E.3d, 2016, p. 1041 ss.), la *Supreme Judicial Court* del Massachusetts ha escluso la responsabilità di una persona senza fissa dimora che si era abusivamente introdotta in un edificio per evitare «*extremely cold temperatures*»: pur essendo *actual cause* dell'illecito, la sua condotta era giustificata da una *proximate cause* irresistibile e ragionevole, rappresentata dal freddo estremo. In sintesi, la *proximate cause* consiste nel criterio attraverso cui il diritto seleziona, tra le molte condizioni che hanno concorso al verificarsi di un danno, quelle che possono essere giuridicamente attribuite all'agente. Può essere definita come la causa giuridicamente rilevante del danno, caratterizzata da prevedibilità, non *remoteness* e

Dal punto di vista del diritto positivo statunitense<sup>89</sup>, si può individuare una definizione dell' *Act of God* nella legislazione ambientale federale: ad esempio, nel *Clean Water Act* del 1972, sezione 311, è previsto che il «*owner or operator of any vessel from which oil or a hazardous substances is discharged*» possa evitare la responsabilità per tale rilascio qualora «*can prove that a discharge was caused solely by (A) an act of God...*»<sup>90</sup>, definito come «*an act occasioned by an unanticipated grave natural disaster*»<sup>91</sup>. Sulla base di questa definizione essenziale, nel 1980 il *Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA)*, noto comunemente come *Superfund*, introdusse una definizione di *Act of God* che riprendeva in modo più diretto la terminologia tradizionale del *common law*:

*For purpose of this subchapter — (1) The term “act of God” means an unanticipated grave natural disaster or other natural phenomenon of an exceptional, inevitable, and irresistible character, the effects of which could not have been prevented or avoided by the exercise of due care or foresight*<sup>92</sup>.

Dieci anni dopo, il Congresso adottò letteralmente questa definizione nell' *Oil Pollution Act (OPA)* del 1990<sup>93</sup>.

Come emerge dalla letteratura scientifica, «*the number of reported cases where the act of God defense had prevailed against environmental liability [...] was also exactly zero*»<sup>94</sup>.

### 5.3. L'influenza del climate change sulla nozione contemporanea di Act of God.

La parte più innovativa della riflessione contemporanea sull' *Act of God* riguarda il suo rapporto con il cambiamento climatico antropogenico<sup>95</sup>. È stato

---

assenza di fattori sopravvenuti indipendenti, e costituisce il limite normativo che impedisce di estendere la responsabilità oltre ciò che appare equo, ragionevole e conforme alla politica del diritto.

<sup>89</sup> FASOYIRO L., *Invoking the Act of God defense*, in *Environmental & Energy Law & Policy Journal*, 3:2, 2009, pp. 3 ss.

<sup>90</sup> *Clean Water Act*, Pub. L. 92-500, § 311(f)(1), in *United States Statutes at Large*, 86 Stat., 1972, p. 816 ss. (ora codificato in 33 U.S.C. § 1321(f)(1)).

<sup>91</sup> Id. § 311(a)(12).

<sup>92</sup> *Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA)*, § 101(1), in 42 U.S.C. § 9601(1), 1980.

<sup>93</sup> *Oil Pollution Act (OPA)*, § 1002(a), in 33 U.S.C. § 2702(a), 1990.

<sup>94</sup> VILLA C.J., *Is the “Act of God” Dead?*, cit., p. 320, in cui si richiama quanto indicato da LEONE F., MILLER M.A., *Acts of God, War, and Third Parties: The Previously Overlooked CERCLA Defenses*, in *Environmental Law Reporter – News & Analysis*, 45, 2015, pp. 10129 ss.

<sup>95</sup> Sia consentito il rinvio in ordine ad un completo affresco sul quadro pattizio internazionale a STEA G., *Environmental Ethics and Right to Punish. Global criminal policy in the human-nature dualism*, Aracne Editore, Roma, 2017, pp. 35 ss. Si vedano altresì, CARDUCCI M., *Ordinamenti giuridici e*

detto che il cambiamento climatico «*negates all three elements of the common law Act of God defense*»<sup>96</sup>: l'origine naturale, la prevedibilità e l'irresistibilità. Si tratta, infatti, di elementi ormai influenzati dall'attività umana. Il primo elemento dell'*Act of God* richiede che l'evento sia generato effettivamente solo da forze naturali, laddove il cambiamento climatico antropogenico ha reso questa distinzione sempre più problematica. Come è stato osservato<sup>97</sup>,

*...even though the act of God defense was absorbed into the American legal system from English common law, and modern federal environmental statutes have adopted the act of God defense, the elements of the defense have become almost impossible to prove. Consider anthropogenic, or human-caused, climate change and the scientific fact that human behavior has made natural phenomena more common and intense. This revelation means damage-causing weather is proximately caused by humans rather than nature; is resistible insofar as humans could have avoided behaviors that exacerbate climate change; and is foreseeable because of scientific consensus and public acknowledgment of climate change and its dangerous effects.*

Eventi come uragani, incendi, alluvioni e ondate di calore non possono più essere considerati effettivamente naturali (in senso puro), poiché la loro intensità e frequenza sono influenzate da attività umane quali l'emissione di gas serra, la deforestazione e l'urbanizzazione incontrollata.

Anche l'imprevedibilità dell'evento va messa in discussione, poiché la scienza contemporanea del clima ha reso gli eventi estremi sempre più prevedibili, almeno come «classe di eventi»: è prevedibile che si verifichino uragani più intensi, incendi più devastanti, alluvioni più frequenti, così da escludere l'*Act of God* come *superseding cause*. Infine, l'irresistibilità quale tradizionale terzo elemento dell'*Act of God* deve superare la prova di resistenza *strutturale*, ovvero la dimostrazione, da parte del reo, di aver adottato tutte le misure ragionevoli ad impedire o, quantomeno, ridurre gli effetti provocati dall'evento estremo naturale.

### **5.3.1. L' «incertezza prevedibile», ovvero come il climate change e gli strumenti di intelligenza artificiale delineano una nuova concezione dell'Act of God defense.**

Non v'è dubbio che l'elemento più profondamente inciso dal cambiamento

---

sistema climatico di fronte all'autoconservazione, in *Ars interpretandi*, n. 2, 2022, pp. 13 ss.; CORNACCHIA L. *Diritto penale dell'ambiente. Diritto penale d'impresa e reati ecologici*, Zanichelli, Torino, 2024, spec. pp.21,22.

<sup>96</sup> FECHTER Z.D., (*The Act of God's Not Dead*, cit., p. 701.

<sup>97</sup> FECHTER Z.D., (*The Act of God's Not Dead*, cit., p. 701.

climatico antropogenico è la *prevedibilità*, secondo il più ampio consenso scientifico: il *climate change* aumenta l'intensità degli eventi meteorologici, con l'effetto che è difficile oggi sostenere che un evento possa essere «*so great that it could not reasonably have been anticipated*»<sup>98</sup>. Tuttavia, Kenneth T. Kristl<sup>99</sup> – professore emerito di diritto ambientale nella *Widener University-Delaware Law School* – distingue la *event foreseeability* (prevedibilità dell'evento) dalla *response foreseeability* (prevedibilità della risposta). Con riferimento all'*event foressability*, lo studioso americano individua la convergenza di due fattori: da un lato, la tecnologia capace di monitorare i fenomeni naturali e prevederne i danni e gli effetti; dall'altro, il noto cambiamento climatico dovuto all'attività antropica. Entrambi i fattori, combinandosi, rendono i fenomeni naturali certamente prevedibili (non solo, come «classe di eventi»). Una tale maggiore prevedibilità dell'evento estremo naturale si traduce (sembrerebbe un paradosso) in un indebolimento della *response foreseeability* – «*according to which an actor must demonstrate that the injuries caused were not foresee able in light of the actor's attempt to avoid the natural phenomenon*»<sup>100</sup> – spingendo gli interessati ad adottare misure economicamente dispendiose per evitare il danno.

Basandosi sulla formula di Learned Hand per la negligenza<sup>101</sup>, Kristl spiega che il cambiamento climatico antropogenico aumenta sia P (*probability of damage*), sia L (*severity of damage*), innalzando così B (*the burden of taking precautions to*

---

<sup>98</sup> *Nichols v. Marsland*, Exchequer Division, 2 Exch. Div., 1876, p. 1 ss., disponibile su [swarb.co.uk](http://swarb.co.uk), permalink: <https://perma.cc/2NP5-JU8B>.

<sup>99</sup> KRISTL K.T., *Diminishing the Divine: Climate Change and the Act of God Defense*, in *Widener Law Review*, 15, 2010, pp. 325 ss.

<sup>100</sup> KRISTL K.T., *Diminishing the Divine: Climate Change and the Act of God Defense*, cit., p. 352.

<sup>101</sup> FELDMAN A.M., KIM J., *The Hand Rule and United States v. Carroll Towing Co. Reconsidered*, in *American Law and Economics Review*, 7, 2005, pp. 523 ss. In *United States v. Carroll Towing Co.*, il giudice Learned Hand definì la negligenza in termini essenzialmente economici. Il caso *Carroll Towing* riguardava la questione se il proprietario di una chiatta avesse il dovere di mantenere qualcuno a bordo mentre essa era ormeggiata, al fine di prevenire ciò che effettivamente accadde: la chiatta si staccò dagli ormeggi e danneggiò altre imbarcazioni nel porto. Hand considerò il dovere del proprietario come funzione di tre variabili: la probabilità che la chiatta si stacchi (che egli indicò con P), la gravità del danno risultante qualora la chiatta effettivamente si stacchi (indicata con L), e l'onere per il proprietario delle precauzioni adeguate a impedire che la chiatta si stacchi (indicato con B). Il giudice Hand stabilì che si verifica negligenza quando l'onere necessario a prevenire l'incidente è inferiore alla probabilità moltiplicata per il danno risultante, ossia quando  $B < PL$ . LANDES W.M., POSNER R.A., *The Economic Structure of Tort Law*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1987, p. 85, secondo cui «*the famous Hand formula of negligence*» è «*the basic negligence standard*».

*prevent damage*), con la conseguenza che un interessato dovrà adottare misure sempre più onerose per mitigare fenomeni naturali prevedibili e i danni da essi derivanti. Questo crescente onere di prevenzione, secondo Kristl, esercita una pressione sugli interessati affinché «agiscano in modi economicamente inefficienti», poiché «*the level of B necessary to avoid liability [given a foreseeable natural phenomenon] is difficult if not impossible to predict*»<sup>102</sup>.

Ed inverò, gli eventi climatici variano enormemente nella loro intensità: «*hurricanes come in five different categories of intensity, rainstorms can dump varying amounts of rain and pack varying amounts of wind speed*»<sup>103</sup>. Di conseguenza, la probabilità del verificarsi di un determinato tipo di evento è altamente variabile. Ai diversi livelli di intensità corrispondono diversi livelli di danno. A differenza del proprietario della chiatta nel caso *Carroll Towing*, che può valutare il porto e stimare i rischi relativi allo sradicamento degli ormeggi e al tipo di danno che ne deriverebbe — poiché una chiatta alla deriva si muoverà a una velocità prevedibile — il magazziniere ipotetico della costa del Golfo — scrive Kristl — non può prevedere con facilità il tipo esatto di tempesta, né il danno probabile che questa potrebbe causare.

Se, dunque, il livello di B (*the burden of taking precautions to prevent damage*) necessario per evitare la responsabilità è difficile, se non impossibile, da determinare in anticipo, maggiormente accentuate dal *climate change* (che incide sulle variabili P ed L), allora, la scelta più sicura per l'interessato sarà quella di adottare il livello più elevato possibile di B, anche se ciò potrebbe risultare superiore a quanto effettivamente necessario per l'evento naturale che colpirà in concreto. In sostanza, l'*Act of God defense* — conclude il giurista statunitense — «*encourages economically inefficient activity because it holds out the hope that the defendant can avoid liability if his actions are found to have been sufficient*»<sup>104</sup>.

Da ciò, se il rischio non è specificamente prevedibile, il costo della prevenzione (B) tende a superare il prodotto tra *probability of damage* (P) e *severity of damage* (L), rendendo irrazionale — secondo la logica della formula di Hand — imporre obblighi di protezione assoluti<sup>105</sup>. Da qui la conclusione di Kristl:

---

<sup>102</sup> KRISTL K.T., *Diminishing the Divine: Climate Change and the Act of God Defense*, cit., p. 359.

<sup>103</sup> KRISTL K.T., *Diminishing the Divine: Climate Change and the Act of God Defense*, cit., p. 358.

<sup>104</sup> KRISTL K.T., *Diminishing the Divine: Climate Change and the Act of God Defense*, cit., p. 359.

<sup>105</sup> La *economically inefficient activity* genera inefficienze strutturali nella gestione del rischio naturale. In primo luogo, l'allocazione delle risorse risulta distorta: investire in opere massimali assorbe fondi che potrebbero essere destinati a interventi più mirati — manutenzione ordinaria,

l'imprevedibilità intrinseca degli eventi naturali estremi, soprattutto in un contesto di cambiamento climatico, svuota l'*Act of God defense* di significato e, soprattutto, rende economicamente insostenibile pretendere che gli operatori neutralizzino rischi non specificamente prevedibili *ex ante*.

Ad ogni modo, è stata suggerita un'altra lettura al fine di rafforzare il tradizionale profilo garantistico dell'*Act of God*. Partendo dalla definizione positiva — che richiede eventi «*unanticipated*», «*exceptional, inevitable, and irresistible*» e non prevenibili «*by the exercise of due care or foresight*» — si è suggerito di considerare l'*Act of God* come «*a viable incentive for industry and other actors to take reasonable precautions in order to save lives, protect the environment, and otherwise avoid or mitigate the impacts of natural disasters*»<sup>106</sup>: l'aumento della prevedibilità scientifica dei rischi naturali restringe progressivamente lo spazio dell'*«unanticipated»*, ma, contestualmente, amplia la diligenza doverosa, così orientando gli operatori (pubblici e privati) verso investimenti ragionevoli in prevenzione, resilienza infrastrutturale e pianificazione del rischio, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale che possono contribuire, in modo sempre più decisivo, a migliorare l'efficienza delle precauzioni che tali soggetti sono tenuti ad adottare per fronteggiare gli eventi meteorologici estremi, riducendo sprechi, incertezze e interventi sproporzionati<sup>107</sup>.

---

sistemi di allerta precoce, piani di evacuazione, infrastrutture verdi — spesso più efficaci nel ridurre il rischio complessivo. In secondo luogo, le precauzioni eccessive producono rigidità operative: infrastrutture sovradimensionate sono costose da mantenere, difficili da adattare a scenari climatici mutevoli e possono diventare rapidamente obsolete. In terzo luogo, l'adozione di misure massimali può generare un falso senso di sicurezza, inducendo a trascurare la vigilanza e la manutenzione continua, che rappresentano invece il cuore della resilienza territoriale. Pertanto, l'eccesso di precauzione, non solo, non migliora la capacità di proteggere persone, infrastrutture e territori, ma rischia di comprometterla, perché riduce la flessibilità del sistema e impoverisce le risorse disponibili.

<sup>106</sup> VILLA C.J., *Is the "Act of God" Dead?*, cit., p. 323.

<sup>107</sup> Ed invero, grazie alla capacità di elaborare grandi quantità di dati climatici, territoriali e infrastrutturali, l'IA consente di produrre previsioni ad alta risoluzione sulla probabilità, l'intensità e la localizzazione degli eventi estremi, superando quella variabilità di P e L della formula Hand, che, secondo Kristl, come detto, induce spesso gli attori istituzionali a sovradimensionare le misure preventive per timore di essere ritenuti negligenti. L'uso di modelli predittivi avanzati permette, invece, di calibrare le precauzioni in modo proporzionato, individuando con maggiore precisione quali aree richiedono interventi strutturali, quali necessitano di manutenzione ordinaria e quali possono essere protette mediante sistemi di allerta precoce o strategie di adattamento flessibili. L'IA migliora anche l'allocazione delle risorse, poiché consente di confrontare scenari alternativi e di valutare il rapporto costi/benefici delle

## 6. Epilogo. Verso una nozione contemporanea di «evento fortuito» naturale: imputazione colposa, prevedibilità di classe e governo del rischio nell'era dell'*antropogenic climate change* e delle tecnologie predittive.

L'analisi della dottrina statunitense sull'*Act of God* consente di formulare una nozione aggiornata di «evento fortuito naturale», capace di integrarsi con il quadro teorico tracciato nel presente lavoro e di riflettere la trasformazione epistemica prodotta dal cambiamento climatico antropogenico.

Le scienze del clima mostrano ormai in modo univoco che gli eventi meteorologici estremi non possono più essere qualificati come *puri* fenomeni naturali, totalmente esterni alla sfera dell'azione umana: l'aumento di frequenza, intensità e prevedibilità di mareggiate, incendi, alluvioni e ondate di calore è direttamente connesso a fattori antropici<sup>108</sup>, così erodendo progressivamente

---

diverse misure disponibili, evitando investimenti eccessivi in opere massimali che assorbono fondi senza garantire un corrispondente incremento della sicurezza. Inoltre, la capacità dell'IA di monitorare in tempo reale lo stato delle infrastrutture e del territorio permette di programmare interventi mirati e tempestivi, riducendo il rischio che la mancanza di manutenzione trasformi eventi prevedibili in catastrofi evitabili. Infine, l'IA rende più trasparente e verificabile il processo decisionale, documentando le valutazioni tecniche che hanno guidato la scelta delle precauzioni e consentendo di dimostrare *ex post* la coerenza delle misure adottate rispetto alle informazioni disponibili. In questo modo, l'intelligenza artificiale non solo aumenta l'efficienza delle precauzioni, ma contribuisce anche a rafforzare la responsabilità degli attori istituzionali, assicurando che le risorse siano impiegate in modo razionale e realmente orientato alla riduzione del rischio. In letteratura, si indicano, fra i tanti, BEN BOUALLÈGUE Z., CLARE M.C.A., MAGNUSSON L., GASCÓN E., MAIER-GERBER M., JANOUŠEK M., RODWELL M., PINAULT F., DRAMSCH J.S., LANG S.T.K., RAOULT B., RABIER F., CHEVALLIER M., SANDU I., DUEBEN P., CHANTRY M., PAPPENBERGER F., *The rise of data-driven weather forecasting: a first statistical assessment of machine learning-based weather forecasts in an operational-like context*, in *Bulletin of the American Meteorological Society*, 105, 6, 2024, pp. E864 ss.; GASTALDO T., CACCIAMANI C., DE SAVINO A., *Le prospettive dell'IA in meteorologia*, in *EcoScienza*, 4, 2024, pp.29 ss.

<sup>108</sup> A titolo esemplificativo, come fenomeno connesso con il cambiamento climatico antropogenico, tra il 19 e il 22 gennaio 2026 il ciclone extratropicale Harry ha investito l'Italia meridionale, determinando una fase di maltempo estremo nel bacino centrale del Mediterraneo. L'episodio è stato caratterizzato da precipitazioni abbondanti e persistenti, venti di burrasca e mareggiate eccezionali, in particolare lungo le coste ioniche. Nella Sicilia orientale le piogge hanno raggiunto valori molto elevati, provocando esondazioni e diffusi allagamenti nei centri urbani. Abitazioni, attività economiche e infrastrutture hanno subito danni rilevanti e in diversi comuni sono state disposte evacuazioni precauzionali. Le aree costiere hanno registrato gli effetti più intensi: onde stimate tra i 9 e i 10 metri — con picchi fino a 16 metri a sud dell'isola — hanno causato forte erosione, danni ai lungomari, alle linee ferroviarie e alle strutture portuali, oltre ad allagamenti nei quartieri più bassi. Il sistema dei trasporti è stato gravemente compromesso, con chiusure temporanee di strade e tratte ferroviarie per frane e allagamenti, mentre porti e aeroporti hanno sospeso le operazioni nella fase più critica. Le amministrazioni locali hanno inoltre

L'idea tradizionale di un accadimento naturale ontologicamente separato dalla responsabilità umana e mettendo in crisi i tre elementi costitutivi dell'*Act of God* o del nostrano *casus*<sup>109</sup> (origine naturale, imprevedibilità, irresistibilità).

In questo contesto, la dottrina statunitense, come illustrato<sup>110</sup>, si divide tra chi ritiene l'*Act of God* concettualmente superato e chi ne propone una reinterpretazione funzionale: da un lato, Kristl mostra che l'aumento della prevedibilità scientifica degli eventi estremi – unito alla variabilità della loro intensità – rende economicamente inefficiente la risposta preventiva richiesta ai soggetti pubblici o privati: utilizzando la formula di Hand, la crescita simultanea di P (*probability of damage*) e L (*severity of damage*) innalza B (*the burden of taking precautions to prevent damage*), inducendo comportamenti eccessivamente onerosi e spesso sproporzionati rispetto al rischio concreto. Dall'altro lato, Villa evidenzia che la definizione positiva dell'*Act of God* – che richiede eventi «*unanticipated*», «*exceptional, inevitable, and irresistible*» e non prevenibili «*by the exercise of due care or foresight*» – può essere letta come un incentivo normativo a investire in prevenzione, resilienza e pianificazione del rischio: quanto più la scienza rende prevedibili i fenomeni naturali (anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale), tanto più si restringe lo spazio dell' «*unanticipated*» e si amplia proporzionalmente la «diligenza doverosa», anche qui grazie alla significativa incidenza degli strumenti algoritmici.

È una tensione perfettamente sovrapponibile al dibattito italiano su «causa sopravvenuta», «caso fortuito» e responsabilità dell'agente pubblico nelle calamità naturali.

Dal confronto emerge una nozione rinnovata di «evento fortuito naturale», fondata su un doppio livello: l'evento naturale resta fortuito – nel senso di fattore

---

disposto la chiusura preventiva di scuole ed edifici pubblici. Come evidenziato da SANSONE R., *Ciclone "Harry": impatti, dinamica e segnale del cambiamento climatico*, in *Ge.Magazine.it*, 27.1.2026, «le valutazioni scientifiche più aggiornate indicano che, in un clima che si riscalda, i cicloni più intensi possono sviluppare venti prossimi alla superficie più forti, anche se il numero totale di sistemi potrebbe non aumentare. L'intensificazione è collegata a gradienti di pressione orizzontale più marcati e a una maggiore instabilità atmosferica in un'atmosfera più calda. Questo rafforzamento dei venti, insieme all'innalzamento del livello medio del mare e a eventi estremi più frequenti che influenzano il livello complessivo delle acque, è destinato ad aggravare mareggiate, inondazioni costiere, danni da onde e perdite infrastrutturali, soprattutto nelle aree costiere esposte del Mediterraneo centrale e orientale».

<sup>109</sup> Considerato qui come termine comune a caso fortuito e forza maggiore.

<sup>110</sup> *Supra* §§ 5.3. e 5.3.1.

eccezionale – nel suo manifestarsi puntiforme, poiché non governabile nel *quando* e nel *quomodo* dell'insorgenza, ma i suoi effetti diventano imputabili all'agente che ha il dovere giuridico di governare il rischio scaturente dalla sola prevedibilità dell'evento fortuito estremo.

Ne deriva una definizione contemporanea di «evento fortuito» come un fenomeno naturale che, pur restando imprevedibile e inevitabile nel suo manifestarsi immediato, non esclude la responsabilità per gli effetti dannosi quando derivano da un rischio che l'agente pubblico aveva il dovere di prevedere, mitigare e governare. Così il malgoverno di una tale competenza che determina l'aggravamento colposo delle conseguenze dannose dell'evento calamitoso «imprevisto» dovuto a cause naturali va equiparato all'omesso impedimento degli effetti lesivi<sup>111</sup>, ai sensi dell'art. 40 co. 2 c.p.

In conclusione, la sentenza *Rigopiano* e il confronto con la dottrina statunitense consentono di delineare una teoria integrata dell'imputazione colposa nelle calamità naturali, fondata sulla distinzione tra pericolo ed esposizione al rischio, sulla temporalità differenziata della colpa, sulla centralità del potere impeditivo mediato, sulla prevedibilità di classe e su una rinnovata nozione di evento fortuito naturale.

Volendone tracciare le coordinate essenziali e rinviando ad ulteriori approfondimenti, in sintesi, l'imputazione colposa delle offese materialmente

---

<sup>111</sup> CIVELLO G., *La colpa «eventuale» nella società del rischio*, cit., p. 286, con rigorose argomentazioni, in breve, sostiene criticamente che una volta accertata la violazione della regola cautelare, il nesso causale materiale e la riconducibilità dell'evento alla classe di rischi prevenuti dalla norma, si giungerebbe automaticamente a ritenere sussistente anche la causalità della colpa, trasformando l'evitabilità in un momento assorbito e privo di autonomia dogmatica. Una simile impostazione, tuttavia, appare non persuasiva, in quanto sembrerebbe sovrapporre piani distinti dell'analisi – violazione cautelare, causalità materiale, concretizzazione del rischio ed evitabilità – assumendo che la verifica dei primi tre elementi renda inevitabile un giudizio positivo sul quarto. In realtà – ma l'appunto è qui posto come mero spunto di riflessione – la riconducibilità dell'evento alla classe di rischi prevenuti dalla norma non implica affatto che l'osservanza della regola avrebbe evitato l'evento in concreto, poiché la tipicità del rischio non coincide con la capacità impeditiva della condotta alternativa lecita. Si richiede, infatti, un incremento concretamente significativo, valutato alla luce delle circostanze del caso e dell'effettiva efficacia impeditiva della condotta dovuta. L'evitabilità, lungi dall'essere assorbita nella violazione cautelare, conserva una funzione epistemica distinta come giudizio controfattuale oggettivo, volto a verificare se la condotta conforme avrebbe realmente impedito l'evento. Se tanto fosse vero, insistere sulla necessità di un momento autonomo e separato rischia anzi di reintrodurre una concezione eccessivamente soggettivistica della colpa, mentre la moderna dogmatica colloca l'evitabilità all'interno di un giudizio unitario e integrato, che non ne svuota la portata, ma ne chiarisce la funzione sistemica quale limite all'imputazione dell'evento.

prodotte da un evento naturale imprevisto richiede di distinguere nettamente tra l'evento naturale, che rimane non imputabile in sé, e gli effetti lesivi che determina quando si innestano su un rischio che l'agente aveva il dovere di governare, poiché rientrante nella sua sfera di competenza. L'evento naturale imprevisto, privo di segnali anticipatori e non dominabile nel suo manifestarsi, non integra una causa sopravvenuta interruttiva, poiché non innesca una serie causale autonoma, né si colloca al di fuori del rischio *tipico* (ovvero, gli effetti lesivi statisticamente attesi dall'evento imprevisto) del contesto dominato dall'agente. L'imputazione colposa riguarda, dunque, la mancata gestione del rischio prevedibile per «classe di eventi»: ciò che si rimprovera all'agente non è l'incapacità di prevenire l'evento naturale puntuale, ma l'omessa predisposizione, nella fase antecedente e organizzativa, delle misure necessarie a contenere o neutralizzare gli effetti prevedibili di fenomeni naturali appartenenti a una classe di rischi tipici<sup>112</sup>. La colpa si radica nella violazione di regole cautelari — per lo più positive — che imponevano di ridurre la vulnerabilità del territorio *lato sensu* rispetto ai rischi attesi dell'evento imprevisto. Il nesso causale non si riferisce, dunque, all'evento naturale in sé, ma alla mancata predisposizione delle misure necessarie a neutralizzarne o

---

<sup>112</sup> È necessario aggiungere un chiarimento. La distinzione tra «prevedibilità dell'evento lesivo» e «prevedibilità del rischio dell'evento stesso» è, sul piano concettuale, più apparente che reale. Soprattutto nei sistemi prevenzionistici, ove domina il criterio della colpa, l'evento non è che la concretizzazione di un rischio tipico, già conoscibile *ex ante* attraverso le regole cautelari, l'esperienza settoriale e la stessa struttura della normativa prevenzionistica. Del resto, anche nel senso semantico, prevedere il rischio significa anticipare, in forma astratta e generalizzata, la possibilità che un certo tipo di lesione si verifichi; una tale anticipazione coincide con la prevedibilità dell'evento nella sua dimensione tipica, anche se non nella sua specifica dinamica fattuale. La giurisprudenza più recente (*ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 17 giugno 2024, n. 35016), soprattutto in materia di sicurezza del lavoro, responsabilità sanitaria e colpa organizzativa, ha chiarito che non è necessario prevedere il «come» concreto dell'accadimento, essendo sufficiente la prevedibilità del «che cosa», ossia della classe di eventi che la norma cautelare mira a prevenire. In questa prospettiva, la «prevedibilità del rischio» rappresenta la forma anticipata della prevedibilità dell'evento: due descrizioni diverse di un medesimo contenuto conoscitivo, che consentono di imputare l'evento quando l'agente ha ommesso di governare un rischio tipico e conoscibile. La sovrapposibilità tra rischio ed evento lesivo, lungi dal dilatare la colpa, ne preserva la coerenza sistemica, poiché evita derive oggettivistiche dovendo il rischio essere conoscibile *ex ante*, ma impedisce anche che l'imputazione venga irragionevolmente contenuta, pretendendo la prevedibilità della specifica modalità di verifica dell'evento. In definitiva, la «prevedibilità del rischio» è la «prevedibilità dell'evento prima che accada», e l'evento è il rischio che si è concretizzato: due piani descrittivi che coincidono nel fondare la rimproverabilità dell'agente.

attenuarne gli effetti lesivi. In questa prospettiva, l'imprevedibilità (per definizione) dell'evento non esclude l'addebito: la responsabilità sorge quando l'agente, pur avendo il dovere e la possibilità di governare il rischio atteso, omette di farlo, consentendo che il fenomeno naturale produca conseguenze dannose altrimenti evitabili o, comunque, attenuabili. L'evoluzione delle tecnologie predittive — in particolare, i sistemi di intelligenza artificiale, capaci di elaborare scenari ad alta risoluzione e di anticipare l'insorgenza di eventi estremi — amplia ulteriormente l'area del rischio governabile, rendendo più esigibile l'adozione tempestiva di cautele preventive e la gestione anticipata delle fragilità territoriali, comunitarie e sistemiche.

Si tratta di un modello che supera tanto la logica della fatalità, quanto quella dell'imputazione emergenziale, poiché sposta il baricentro della responsabilità penale dell'amministratore pubblico dall'evento naturale alla gestione del rischio, in un sistema complesso e multilivello, ed è certamente più coerente con la natura sempre più straordinaria (nelle modalità e nella forza) degli «eventi fortuiti» nell'era dell'*antropogenic climate change*, in cui la prevenzione strutturale, organizzativa e tecnologicamente assistita assume un ruolo decisivo nella delimitazione del rischio effettivamente dominabile.